tri fino
22
- Parma

Contratti del Comune
di Montagnola
1[illegible]

Contenti le conclusioni per le stampe

L. 71

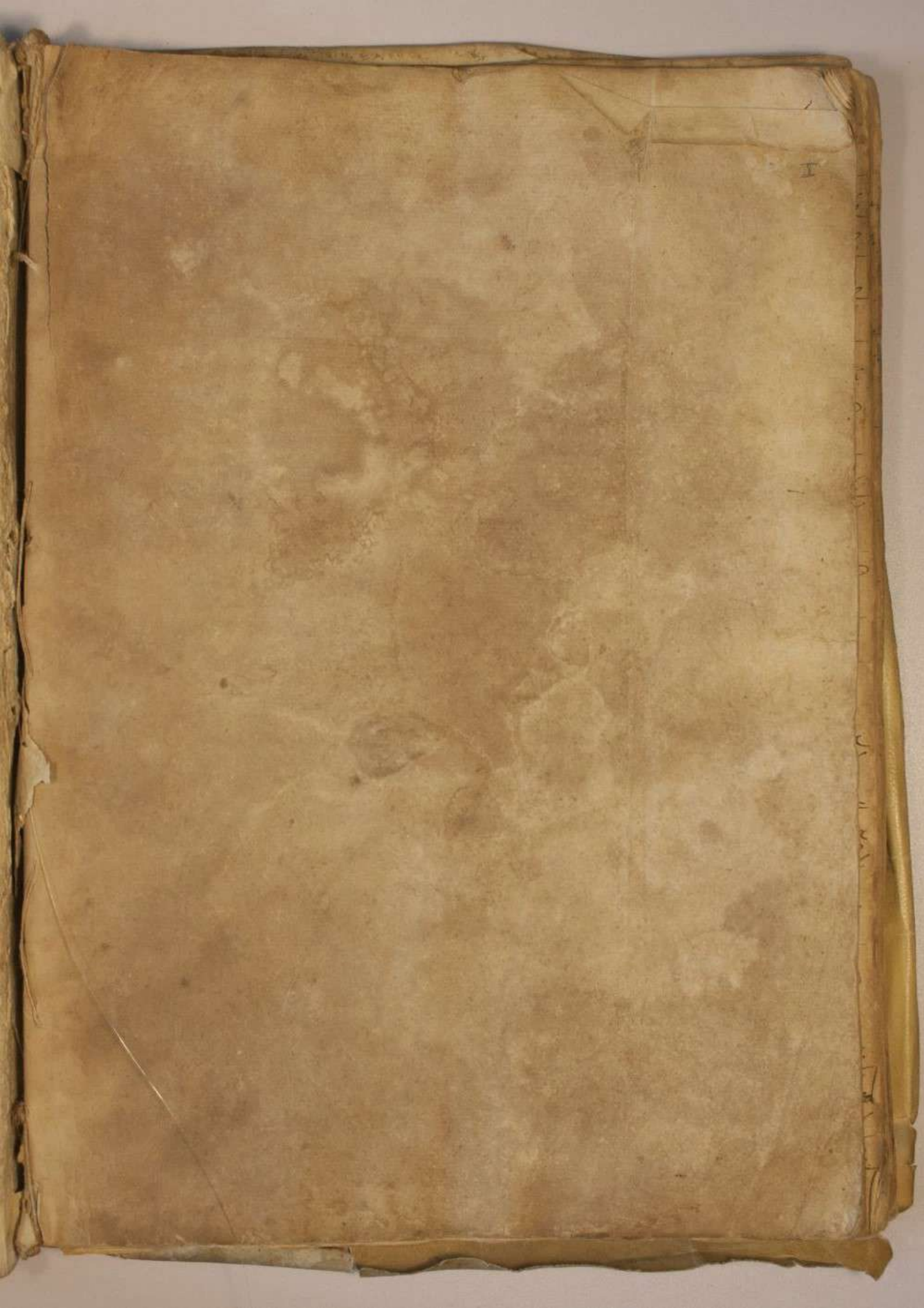

In Nomine Dni Amen. Anno Nativitatis eiusdem Millesimo quingentesimo nonagesimo nono Indictione duodecima, die vero Trigesima prima Julij stylo Lucano —

Convocato de Comune generale Parlamento Montignani unius hominis pro qualibet domo in Loco solito, ubi consuete congregari solent pro infrascriptis specialiter peragendis, servatis servandis, quorum congregaronsi nomina sunt infra videlicet

Petrus del Poggio, et Franciscus Andrelli } Officiales

Petrus Mapei
Filippus Sum homo
Christophorus Vacca
Augustinus Marioni
Paulus Joannis Giorgij
Hieronymus Orlandi
Bartholomeus Pierucci
Joannes Accesi
Dominicus Vincentij Giorgini
Fabius Joannis Fracalli
Joannes Bartholomei Sforza
Vincentius Petrij Giorgini
Silvester Joannis Sabaglia
Bernardus Maselli
Dominicus Marchij del Sig.
Georgius Jacobi Giorgini
Marcus Jacobi Gaya
Vincentius Joannis Dom.ci Giorgini
Joannes Bartholomei Sum homo
Marcus Viti Borsarij
Petrus Joannis Toncelli
Andreas Vincentij del Poggio
Laborus Valeri
Jacobus Francisci Gaya
Augustinus Nicolai Bertagnini
Vincentius Marchi Giorgini
Vincentius Francisci Guidi
Petrus Mapei Mapei
Paulus Juliani Joannis
Jacobus Luccheschi Pieri
Marcus Grillotti
Hieronymus Fran.ci Giorgini
Joannes Andreas Jo. Andreas

Petrus Jacobi Petri
Joannes Marchis Guidi
Julius Marchini
Franciscus Petri Petri
Hieronymus Laurentii Lorenzini
Franciscus Laurentii
Joannes Marchus Bertocchi
Lucas Philippi dell huomo
Gabriel Bartholomei de Vicina
Joannes Marci Blanci
Michael Angelus Laurentii Mannini
Vincentius Vincentii Joanis Andreae
Vincentius Joanis Georgii
Bartholomeus Bertaguini
Bernardus Joannis
Lucas Bernera
Nicolaus Petri mori
Georgius Alexandri Giorgini
Petrus Bartholomei Bertera
Marianus Triolosi
Hieronymus Joanis dal Poggio
Caesar Philippi Zoccoli
Franciscus Andreae Guidi
Philippus Vincentii del malsavio
Hieronimus Gregorii Joanis Francini
Julius Caesar Zaloni
Vincentius Marchis del Ag.
Petrus Sancti Jacobi Hieronimi
Petrus Marci Tonelli
Angelus Maria Joannis Francisci

Petrus Vincentii de Piero
Franciscus Caesaris del Rosso
Bartholomeus Torini Lacari
Alexander Torini Tonelli
Lucas Berselli
Petrus Antonii Ranchieri
Hieronymus Jacobi Caccavillani
Michaelangelus Mancini
Petrus Bagra Bergo
Nicolaus Vincentii Giorgini
Joannes Tomasi Guidi
Georgius Bagra Joanis Andreae
Michaelangelus Jacobi
Bartholomeus Manini
Lustachius Joannis Orelli
Alexander Sancini Tonelli
Bartholomeus Sancti de Vicina
Marchus Jacobi Orlandi
Antonius Bartholomei Maria
Laurentius Vincentii Petri
Joannes Bagra buon huomo
Petrus Vincentii Giorgini
Fabius Joannis Marcini
Vincentius Andreae Bozani
Joannes Jacobi Antonii
Bernardus Joannis de Vicina
Lustachius Bagra Mannini
Franciscus Laurentii Petrelli

Peregrinus Lucæ Berrocchi
Hippolitus Hieronymi del Sig.
Leonardus Antonij da Tolla
Alexander Vincentij Toncelli
Theraldus Marchij Theraldi
Bartholomæus Lucæ Marij Francisci
Franciscus Bartholomei del Sig.
Joan. Baptista Berrocchi
Taddeus Marchei del Canale
Franciscus Vincentij del Eudice
Georgius Marci de Vierina
Antonius Berrocchi
Joannes Maffei Maffei
Paulus Poli
Baptista Joan. Cappa
Lucas Eustachij Cappa
Nicolaus Tomei Torre
Vincentius Laurentij Abrami
Michael Zacci
Joan. Baptista Orlandi
Laurentius Andreæ Pastelli
Joannes Jacobi Georgini
Laurentius Cierini

Jacobus Ricci
Franciscus Michaelis Maffei
Bernardus Vincentij de Piano
Dominicus Cacciavillani
Vincentius Marchei Grillosi
Jacobus Colonna
Jacobus della Canale
Petrus Pieri Facronij
Franciscus Dominici Maffei
Joannes filij Cacciavillani
Eustachius Toncelli
Andreas Baptistæ Berrocchi
Michael Antonius Eudagni
Jacobus Stagij Gennonij
Jacobus Stagij Facronij
Vincentius Eustachij Gennonij
Joanninus Marij de Vierina
Leonardus Pieri Borgo
Georgius Bertera
Michael Bartholomei Lucij

Qui omnes sunt homines d. Comunis Montignosi, et faciunt, et repræsentant totum Corpus d. Comunis, et sunt huic Curæ, et satis altera de tribus, in quorum manibus residet, et est omnis facultas et potestas

in foro, et alia quamplura facienda hoc quod
potest fieri ex eorum, et cuiusq; eorum certa, et
deliberata scientia, et non aliquod fuit, et fuerit
errore, ignorantia, et omni meliori modo fecerunt,
constituerunt, et ordinaverunt, ac creaverunt
eorum, et d.ti Conti Procuratores, Actores, Factores,
negociorum; infrascriptorum gestores, certos, speciales, et
generales, ita tamen quod specialitas generalitas
non deroget, nec è contra, et quicquid melius de
Fabrium Benedicti omnes de Monteignoso Gregorio
Joannem Marci Blasii, et Petrum, et accepta antea, seu aliquo
Joannem Bagna Blandi, et egressa ad vice, et nomine
dicti Conti, et hominum Monteignosi convenendo
concordando, transigendo,
Comte, et hominibus magnifice Lunigiane Stanzi
Pni, et Cad.ni Principis d.ti loci in ingressuro modo, et
forma, seu aliter, nominatorum tam substantia
principali, quam d.ti Constituti Procuratoris
videlicet, et placeat
Nel luogo, e luoghi, dove nascono, e fanno i
falaschi nel Comune, posto in Maremma
del quale nelle sentenze, e lodi tra esso Conte, e
gli mentione rogato Simano del qd. g. Lorenzo
Fieri Notaro pub.co di Lucca, e g. Lodovico di Alessandro
Notaro pub.co di Massa sotto il dì 28 giugno 1548, e
del quale in altre sentenze, e lodi fatte Simano
fra esse parti, si allegano, e sono prossime

fare due parti eguali, in questo modo, cioè, che si
veda prima, se le Contrà sudd.e si possono fra di loro
concordare di fare assegnare l'una all'altra
respettivam.te le dd.e parti, e non succedendo, si
metta a sorte quale delle dd.e Contrà debba fare dette
due parti, e quella, à chi non toccherà la sorte
di fare le parti, debba eleggere quale di esse
parti più le piacerà, da servire p.r divisione
li anni cinque prossimi, come si dirà appresso, con
quelle considerazioni, che parranno convenire
p.r maggior comodità delle dd.e Contrà, et huomini, una
delle quali parti, salve le dichiarazioni infrascri-
tte, quanto all'uso ancora alla Contrà, et
huomini di Montignoso, che ciascuna di esse
possi, e gli sia lecito nella parte assegnata
e designata a suo uso come s.pra respettivam.te
tagliare, e segare, et estrarre in d.a parte polaschi,
cannelle, sordoni, felce, e paglie, et altre sorte
di erbe salutari, se bene non possino pervenire
alla debita maturità, cominciando dalle calende
di settembre inclusive di ciascun d.o anno fino alle
calende di marzo, con dichiarazione, che nella
parte dell'una delle dd.e Contrà non possa ne
sia lecito all'altra Contrà, et huomini, e
singolari persone di quella tagliare, ne far
tagliare polaschi, ne altro, e simil.te alla
Contrà, et huomini, e singolari persone di quella

non sia lecito, ma espressam.te proibito ancora
nelle parti segnate alla sua comodità
tagliare, ne far tagliare gl'alberi, ne altro
fuori del tempo sudd.o sotto le pene, e soddis-
fazioni respettivam.te, cioè quanto alli particolari
di ciasched.o Carro di ₤ 20, e di ciasched.o giumento
di ₤ 8, e di ciasched.o fascio di ₤ 2, e quanto alle
Comità di ₤ 1000, come si dirà al fine del pre-
sente Instrumento

2. Con patto, che non s'intenda li sudd.i divisione,
e assegnazione da farsi come sopra venga
impedita in alcuna parte la pastura, ma sia
posta pascerare liberam.te, e d'ogni tempo
gl'una, e l'altra parte, in tutto d'uso
d'uso comune, ne ostante tal parim.te, e
assegnazione

3. Che li luoghi delli sopr.i gl'alberi, che saranno
assegnati come sopra si radduano dentro il
tempo del mese di Agosto prossimo a distinguere
e separare con termini apparenti: in maniera
che non solo si riconoscino chiaram.te del
resto del Comunale, ma ancora, e principalm.te
che quelli saranno assegnati come sopra alli Ven.
delle sudd. Comità si riconoschino gl'alberi da
quelli, che saranno stati assegnati alli altre

4. Tali termini dentro al med.mo tempo si habbino da mettere, e

Ugese comuni conforme alla divisione, che sarà
stata fatta, se nel med.mo, e precedendo la sorte,
mentre non si terminasse di concordia come sopra,
e dentro il med.mo termine, si debbino fare dui parti
eguali del legname, e bosco di esso Comunale, e
servino d.a divisione gli sudd. cinque anni prossimi,
e di quelle dui parti divise, e separate con
termini apparenti, se ne debba assegnare una
alla Comità et huomini di Mafra, e l'altra alla
Comità et huomini di Montignoso, come così loro
Gl'allora si assegnano alle loro sudette di
potersi tagliare, et estrarne liberam.te, e d'ogni
tempo gli Comità, et huomini d'ambedue rachetanno
respectivam.te così stipe, felcie, come ogni altro
legname, intendendo però, che resti proibita
sempre la seggatione, come dera sentenza, e
Ledi, ma fuori della parte assegnatali come
sopra, nota si possa da alcuna delle Comità, o loro
huomini, ò singolari di esse tagliare, ne far
tagliare, ò estrarre in modo alcuno sotto le pene
et obligghi guanto alli particolari, et alle
Comità, come s'è detto di sopra respectivam.te.

5. Con dichiarazione, che il luogo, e quanto si stende la
Fossa detta della Foce, mentre detta del Valico nella
sua uscita quando entra nella Fossa, o foce
di circonferenza di passi 35. e longhezza, e
e larghezza, quanto è larga, e suo ordinario

non venga, ne debba emorare in d.ª divisione,
fede, intenzione di esti emorahenei, e pari, e
che resti alli huomini, e come di monigrano
e chiera, e il prete gaio di relassare. Der
gerische 35 comes.º riserendi solo fra anni
cinque prossimi, al fine del qual tempo, con
occasione di trovare di nuovo della divisione, es
sorrà rissero alle d.ª gos 35 pigliare quel partito
che sarà migliore, intendendo, che ancora
d. tempo di cinque anni sia lecito a quelli di
massa di passare, e passare dentro allo spazio
d. 35 gos con genere, e bestie

6. Levare ogni occasione di debbio, si dichiara, che
a ciascheduno delle d.ª parti come sopra sia lecito,
e fine di passarare liberam.te, e ogni tempo
nella parte, che sarà assegnata allora, e
la volontà è di ciascheduno di esse, con con il chiaro
che le sudd. divisioni, e partim.ti si faccia solo
rissero all'uso delle legna, e del fabbrico, delle
cannelle, sordoni, e pagliche, e simili, come sopra
dentro i termini sopra dichiarati respettivam.te
fine che in quelle occasioni gli avvenire non
debba nascere scandalo, si come parim.te che re
hora, ne gli avvenire gli il prete, e suoi succ.ri, e
cose contenute in esse, ne frali divisioni, o
separazioni, e qualunque corso di tempo

non si faccia minimo pregiud.° quanto al resto, e
quanto a qualsivoglia altro effetto alle Parti, ò
alcuna di esse, tanto rispetto à i Lod.i, e sentenze
altre volte date fra loro, quanto a qualsiv.a altra
causa, che dire, ò pensare si possa, e particolarm.te
occorendo che si trattasse fra loro del pascolo di detto
Comunale, e della divisione di esso, e ragioni delle
quali parti, e Vicinanze d.e di loro tali quali sono, ò
possono essere, quanto ad ogni altro effetto fuori
di quello, che si dispone espressam.te per la presente
transazione, e concordia restino salvi di loro
respettivam.te del tutto illese, et intatte, e
spetialm.te le ragioni della proprietà di dd.
Beni, la quale è certam.te della Comità, et
huomini di Monsegnoro, come in dd. Lodi, e sentenze

7. Item con patto espresso, che la presente convenzione
s'intenda solam.te rispetto alla ragione, et interesse
dell'una, e dell'altra Comità, et huomini loro, e
non rispetto alla giurisdizione delli Ill.mi Sig.ri
di Lucca, la quale s'intenda salva, et illesa

8. Et fuggire maggiorm.te ogni occasione di scandalo
e ogni altro fine migliore, et effetto, si pone, che
fin tanto che siano fatti li pertinenti da
parti come s.a rispettivam.te de galarchi, e del
Bosco, ò legname, et altro come dis.to non si possa
da alcuna delle dd. Comità, et huomini e singolari
persone loro segare, ne tagliare cos'alcuna

in d.o luogo del Comunale, cioè fin tanto, che non sia
fatto lo spartim.to de luoghi del palasco, et altro come sopra
non si possa, ma sia espressam.te vietato il tagliare
detto palasco, cannette, sordoni, paglie, et altro
e fin tanto, che sia fatto lo spartim.to del legname
del Bosco non si possa, e alcuno delle dette cose
ne asportare, ne altri legnami sotto le pene
et obblighi in ordine respettivam.te

9. Condiciaratione, che la detta concessione e concordia di
fare due parti eguali di d.o luogo del Comunale
fatto, e che l'effetto di sopra sia fatto, delle
parti si deve osservare in vita d'ell.mi ne' successivi
successivi tempi, ma la divisione, e termination
particolare, che si farà in esecutione di questo
pitto, debba durare solam.te e lo spatio di d.i tre
cinque prossimi avvenire, al fine del qual
tempo, cioè tre mesi avanti, che si finisca, si
deva alle parti procedere a nuova divisione di
due parti eguali di d.o Comunale, al fine, et all'
effetto di sopra venendosi alla sorte secondo
il modo sud.o, mentre non si accordino di continuare
in questa, ò di farla in altro modo, e così l'avvenire
si debba osservare, et eseguire di cinque in
cinque anni

Et sopra che quanto si sia ogni materia, et occasione
di discordia fra li d.i Conti, et Huomini, li
fatto, che stante, e fermo quanto di sopra è
disposto circa la quantità delle gene, delli danni
che si facessero del Comunale gli Officiali, et

giudicenti dell'una, e dell'altra giurisdizione reggenti
vam.te sempre che avanti loro siano date accuse
generalm.te, o causa di danni, che si dicessero essere
stati fatti, e dati da gentiluomini dell'altre Corti ne
luoghi, e beni, che fossero della giurisdizione, ò
cognitione di dd. Officiali, et giudicenti reggentiam.te
dentro e quattro giorni prossimi dal dì della accusa
notificare al Commissario, overo Officiale dell'
altra Corte la d.a accusa data, affine, che se
gli parrà, possa far buongiere al preteso danneg-
giato, e se non possa allegare ignoranza,
et habbia modo più facile di difendere comparendo
avanti l'Officiale, che procederà contro di
lui, non intendendo, che per questo se ne
debba far processo; et in altre si ritrovasse,
che gli Officiali, et giudicenti di una Corte,
e territorio siano renitenti, e debbino concedere
l'esecutione reale, e personale delle condanna-
gioni fatte dall'Officiale, et giudicente
dell'altra giurisdizione, e territorio dentro quattro
giorni prossimi da dì che sarà stata loro
domandata, intendendo, che non si faccia
sommariam.te senza alcuna cognitione di
causa, ò di processo, e sentenza alcuna,
eccetto che dell'ignoranza di concedere l'esecut.
e di d.a esecutione concessa, et in caso, che dd.

officiali, et giudiciari non concedessero l'esecutione
domandata dentro il tempo de quattro giorni, restino
le Comità, et huomini del luogo ove sarà stata data
e non concessa d.a esecutione obligati alla pena
contenuta nella condennagione, la quale contro di
loro, e loro huomini possa essere eseguita a bene-
placito di chi vi haverà interesse, le quali cose ancora
salve, fritto, e causa della med.a transatione,
e concordia gli sudd. Procuratori deputati dall'una, e
dall'altra parte remedi, e nomi come sopra
respectivam.te convennero, e concordorno, che ritetto
per loro respectivam.te fare, et ogenare in manierache
dentro di un mese prossimo dal dì del presente Contratto
conclusato, che sia fare il possibile non vengino
escusati, et altrim.te del loro proprio, sono le
pene, et oblighi infra con l'autorità delli ill.mi et
ecc.mi Loro Pp. respectivam.te ratificato, e confermato
il sopetto Capitolo, ò capitoli, che parlano delle
pene de danni dati del Comune, e del modo del
procedere intorno a esse, e di quelli, che saranno
obligati alli d.e pene
Item che con la med.a autorità di d.i ill.mi, et ecc.mi Pp.
respectivam.te siano vistti i termini divisorij posti
tra l'una, e l'altra Giurisdit.ne, e visitare, e
ritornare le occupazioni fatte, e rimessi, e
reassetti i termini, ove mancassero, ò fossero levati
ò alterati, e messi di nuovo, dove paresse occorre
maggiore apparenza, e già chiara distintione,

et separatione de sudd. Territorij, et Dominij

Item ad componendum, et concordandum super d. divisione, istamq. divisionem, sic concorditer, quam sorte modo quo supra faciendum, terminorum prefatorum ex causa d. divisionis ponendum, seu ponifaciendum, et unum pariter d. Comitis nomine assignandum, ac pariter d. Comiti monsignori assignandum, et eligendum

Item ad exequendum, et procurandum executionem rerum superarum coram d. coram S. Dni

Et omnes predictis, et quolibet eorum quecumque Instrum. d. manu publici notarij, et publicorum notariorum celebrari faciendum cum illis pactis, penis promissionibus, obligationibus, et renunciationibus, ac juramentis, et sic in forma Camere, ac eo modo, et forma, prout d. Constituti procuratoribus videbitur, et placebit

Et generaliter in predictis, et circa ea fiendum, faciendum, et procurandum ea omnia, et singula, que facerent d. Constituentes, si presentes adessent, dantes, et concedentes plenum, liberum, sufficiens, ac generale mandatum cum plena, ac libera administratione, ac etiam speciali tenore, et quando magis speciale reperiretur mandatum quam supra sit expressum promittentes omne illorum habere firmum, ratum, relevantes cum obligatione dictorum bonorum, et hominum, bonorum omnium, et

singulorum regni Napoli

Actum in Comd, et Terra Montignosi in Episcopatu
Lucensi Palatij Domini Comitis Sancti Viti Cu-
riae visis et Bona fide Contentibus, presentibus
Dominico Joannis Petri de Mistiano, et Mariano
Luca de Massa Pisana Testibus ad predicta
omnia, et singula adhibitis vocatis, et ro-
gatis ut supra, Anno, mense, Indictione, Die,
ac stylo
Ego Darius Pomeius

In Nomine Dni Amen Anno nativitatis
Dni millesimo quingentesimo nonagesimo
nono Indictione duodecima, die vero vigesima
tertia mensis Augusti stylo Ill.mi Dni Lucensis
constitutis personaliter coram nobis Notariis infra
insimul, et concanctim rogatis, ac testibus infra
Ill.mus D. Annibal Cancellarius Juris utriusque doctor
et Dnus Camillus Antolensis, ac Antonius Fanni-
nus publici Notarii, nobiles, et Sindici, et Procura-
tores dnae nobilis Communitatis, et hominum
nobilis, prout de eorum mandato constat in pub.
Instro rogato manu Dni Petri Augustini
Astagnini Not. Lab. nobilis sub die 20. mensis
Junii proximè preteriti ad quod ex una, et
Fabius Bertoluccius Joannes Marci Blanci, et
Joannes Batista Brandi de Montignoso districtu
Lucensis uti Sindici, et Procuratores similiter
dnae Comitis, et hominum Montignosi prefati
vigore pub. Instri eorum mandati, et procure
rogati a me Dario Notario infra sub die 30
Julii proximè preteriti, ad quod ex parte
altera, modis, et nominibus subscriptis respective,
volentes devenire ad divisionem infra dictam infra
tempus, et sub tenore, et forma Instrumenti transa-
tionis, et concordiae inter Comitem, predictos

respectivè celebrari, et rogari mandarunt Petro Jacomo
Notario infrad.o ac Ioan. Carolo Ciaffarini notario
publicorum in solidum ab die 31 Julij proxime
praeteriti huius publici instrumentj tenore et corrad.no
et no. respectivè certa, et deliberata scientia,
et non per aliquem Julij, aut facti errorem, communi
eorum concordia, mutuoq. consensu, ac omnibus
meliori modo infrascriptam divisionem concorditer facere
decreverunt, et fecerunt in hunc modum, et formam,
ut infra

Li sad.i Sindici, e Procuratori, e Deputati dall'una, e
dall'altra Comità hanno partito, e diviso li terreni
cinque prossimi conforme d.o accordio li falasche
cannelle, scopo, tordoni, erbe palustri, e simili,
che sono nel Comunale fra mezza, e montagnola,
nominato, e confinato come in d.o Istrum.to di
concordia, e transazione, e di tutte le cose
suddette hanno fatto due parti divise per
linea retta dal termine murato, che resta
su la riga del lago verso la acqua di Cinquana
sino al termine in principio di Pozzaria, che è
il segnido venendo dal lito del mare verso Minori,
in una delle quali parti hanno posto, e messo,
sicome al presente anco pongono, e mettono
tutti quelli falaschi, cannelle, tordoni, scope,
erbe palustri, e simili, che restano dalla linea
retta di d.o termine in la riga del lago al termine

saddetto in principio di fossaria verso il mare, et segna di cinquara, e la sudd.a parte per d.o tempo gli d.i Sindici, e Procuratori della Comità di Monsignozo hanno relassato, e relassano per causa della presente divisione alli d.i Procuratori, e Sindici della Comità di massa pr.d.o et accettanti con tutte quelle ragioni, e facoltà appartenti nel prenotato Instrum.to di transazione, e concordia, e nell'altra, e seconda parte hanno posto, e pongono tutti quelli palasci, cannelle, sordoni, rente palassi, e simili, che restano dalla linea diretta sudd.a al termine in la riga del lago al termine, e in principio di fossaria verso massa, e Monsignozo dentro, però alli termini di d.o Comune, la qual parte gli sudd.i Sindici, e Procuratori della Mag.ca Comità di massa hanno relassato, e relassano similm.te per causa della p.te divisione alli sudd.i Sindici, e Procuratori della Comità di Monsignozo presenti, et accettanti con quelle ragioni, e facoltà, che p.im.te appaiono in d.o Instro di concordia, al quale, e cose in esso contenute gli d.i Sindici, e Procuratori dell'una, e dell'altra Comità non intendono in cos'alcuna derogare, come così protestano, e dichiarano, con espressa però dichiarazione, che nella parte come sopra

spegnaro alla mag.ª Contrà di massa
non s'intendono comprese ~~pp~~ 35 - di
longhezza in principio della foce morta
e lasciare di detto remeso alla Contrà di
Montignoso, come in d.º Instro di Concordia,
offerendo in oltre detti Procuratori di
maggior chiarezza tra d.º parti di detta
linea retta al termine in principio di
fossaria fino al termine su la riga del
lago e sieno posti undici termini
Il primo de quali è lontano dal detto
termine in principio di fossaria ~~pp~~ 60 -
alla miseria di Lucca, il secondo dal primo
altre ~~pp~~ 60 - Il terzo dal secondo altre
~~pp~~ 60 - similm.te nella foce morta Il
quarto si è posto senza miseria sul
poggio sopra la foce morta, il quinto
è lontano dal quarto altre ~~pp~~ 60 -, et
il sesto lontano dal quinto ~~pp~~ 60 -
il settimo lontano dall'altro altre ~~pp~~ 60 -,
l'ottavo lontano dal settimo altre
~~pp~~ 60 -, il nono lontano dall'ottavo altre
~~pp~~ 60 -, il decimo lontano dal nono
~~pp~~ 60 - l'undecimo lontano dal decimo
~~pp~~ 42 -, siccome anco li istessi Procuratori
offerisono e sieno terminati da una parte

di Longhezza Co 55 - sudere in
principio della Jacomorra
Quam quidem divisionem et sigra sacram
scripsemus, et firmis manentibus omnib.
et singulis contentis in dicto Instro
transactionis, et concordiae, quibus dictae
partes dictis nominibus et sigra respective
derogare non intendunt rasam, et
firmam partes ipse modis, et nominib.
sigris respective habere, et attendere,
et eis non contravenire, et observare
promiserunt ad pena duplae, qua pena,
qe pena stem sigtera, pro quibus
omnibus obligaverunt eorum respective
commuzitates, et earum respective
personas particulares, ac bona earum
omnia presentia, et futura
Renuntiantes exceptioni doli, mali, et dictae
divisioni non sic factae, et bene divisae
ac omni alio legum, et iurisdictionum
auxilio
Nos quibus rogati sumus notarius infrascriptus quatenus
ex predictis hoc presens publicum
Instrum conficeremus
Actum in conventibus mosse et monsignori

in loco qui dicitur al termine del valico existen-
tibus D. Procuratoribus Montignosi, et me
Dario Notario infrscto in Territorio Montignosi
et D. Maj.ci Procuratoribus Massae, et Dno
Petro alteo notario infrscto in Territorio
Massae, coram, et presentibus ibidem Agitano
Petro Fiorentini de Camaiore, et Michaelle
Ginestrini similiter de Camaiore ad
predicta omnia vocatis
Petrus Guerra de Massa notarius
Franciscus Cionci de Luca notarius

In Nomine Dni Amen. Anno Dativitatis eiusdem Millesimo Quingentesimo Nonagesimo nono Indictione Duodecima die verò trigesimo primo, et ultima mensis Julij stylo Lucano

Conciosia che la causa et occasione di una sentenza e Lodo dato, e data per terminazioni di confini trà la Comità, et huomini di monsignore stato dell'Ill.mo et Ecc.mo Regim.to di Lucca da una, e la Comità, et huomini di massa di Lunigiana stato dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Principe di detto luogo di massa dalli abbra... gare 109. per li Lorenzo Sieri Nott.o giud.o di Lucca, e li Lodovico d'Alessandro Nott.o giud.o di massa sotto il dì 20. giugno 1558 e per altre sentenze, e Lodi date per Savanzi fra dd. Parti, siano nate differenze, e controversie, pretendendosi per la detta Comità, et huomini di massa per occasione di dd. sentenze, e Lodi che dichiarano che il Comunale posto in marina deva essere per la detta Comità ad uso comune di pascolare, e boschegiare, e come nel d.o Lodo del 1558 nel Cap.o Item declaramus nel versiolo, che comincia, et quicquid e per loro letto e permesso segare, e tagliare pedaschi in d.o luogo di loro beneplacito, si come parim.te di poter tagliare et asportare le strige, e altri legnami del med.o luogo, e per la Comità, et huomini di monsignore, che la ragione, e facoltà concedutaci come sopra alla Comità, et huomini di massa per li loro

fondo, e Gelso incedente non si essenda
salvo, che a mandare, e tenere in d.o luogo le
loro bestie in pastura, e servirsi di quel
legname per quello, che per d.o causa potesse
occorrere nel luogo, si come ancora presen-
dendosi per d.a Comità, et huomini di
Montignoso, che le loro terrenii del loro
territorio, dichiarato, e terminato come in
d.o fondo, per la Comità, et huomini di massa
e sua vicaria venga in detti d.o occupato
qualche parte nel monte, e nel piano,
sopra le quali presentioni sopero nascere
liti con molte spese, e travaglio delle
una, e dell'altra parte
Conciosia che dopo lungo trattam.to di concordia
al fine prossono pacij, e per fuggire ogni
occasione di scandalo, qui le d.e Comità
e huomini, e per comodare l'una, e l'altra
parte, la quiete, si sia venuto alla
infra convenzione, e concordia, e transazione
e patti, della quale, e quali e per parti, a
perpetua memoria, e fermo, et inviolabile
stabilim.to intendano e vogliano, che si faccia
publico Instro in forma di ragione valida in
ogni meglior modo, e tanto
per l'una, e l'altra legge dovere ut heri-
tale Cancellieri

Sig.re Carlo Carnielli
Sig.re Bart.o Giannoni } Aiola, e notari, Tutti tre di
detta Comunità di Massa, Procuratori, e Deputati
della Comunità, et huomini di Massa, Vigore del
loro mandato, mano dello Sig.re Gio: Antonio
Castagnino notaro pub.co di Massa, rogato
sotto il dì 20 Luglio prossimo passato, la
copia del quale in pubblica, et autentica
forma essi Procuratori, e Deputati hanno,e
relassano in mano delli infr.ti tre Procuratori,
e Deputati di Monsignore da una parte,
la qual copia sarà inserta in fine del
pnte Instrum.to, et li prudenti huomini
Fabio Bertolucci
Gio: di Marco Bianchi, e } Tutti tre di monsi-
Gio: Biasa Brandi } gnore procuratori
et in nome della
Comunità, et huomini di Monsignore, Vig.e
del loro mandato, mano dell'Egr.o Dario
Cionci notaro pub.co di Lucca rog.to sotto il
presente giorno, la copia del quale
similm.te in pubblica, et autentica forma essi
relassano in mano delli sud.ti tre Proc.ri, e Deputati
di Massa dall'altra, che parim.te sarà inserta in
fine del pnte Instrum.to, a tenore del pnte Instr.o,
per loro in d.to nome, et ns.i, e loro in esse Comunità respective
successori, salve sempre le dichiarazioni in esso Instr.o
venute, et vengono alli infra compositione, e patti
come appo

Che del luogo e luoghi, dove nascono, e fanno i Falasche
nel sopra Comunale, si debbano per tutto Agosto
prossimo farne due parti eguali, in questo modo,
cioè, che si vedano prima, se le Comuni sudd.ti
possono concordare fra loro di fare, e
assegnare l'una all'altra, osservand.o
dette due parti, e non succedendo, si metta
a sorte quale delle due Comuni debba fare
le dette due parti, e quella, a cui non
toccherà la sorte di fare le parti, debba
eleggere quale di esse parti più li
piacerà, da servire d.a divisione per anni
cinque prossimi, come si dirà appo, con
quelle considerazioni, che parranno con-
venirsi per maggior comodità delle Comuni,
et huomini, una delle quali parti, salvo le
dichiarazioni infrose, serva quanto all'
uso ancora alla Comuni, et huomini di
Nesta, e l'altra, quanto all'uso ancora
alla Comuni, et huomini di Monsignore, fatte
ciascuna di esse cosa, e divisa detto nella
parte assegnata, e deputata d'uso suo
come sopra osservand.o tagliare, e segare
et estrarre in d.a parte Falasche, Cannette,
sordoni, felce, e ghiaie, e altre nelle
palustri, se bene non fossero venute alla
debita maturità, cominciando dalle Calende di

sessemore inclusivè di ciascun Anno, fins alle
Calende di marzo; con dichiaratione, che nella
parte dell'una delle Comrà sud.ª, non possa,
ne sia lecito all'altra Comrà, et huomini,
e singolari persone di quella tagliare, ne
galaschi, ne altro, e simil.ª alle Comrà, et
huomini, e singolari persone di quelle non
sia lecito, ma espressam.ª proibito, ancora
nelle parti assegnate alla sua Comrà tagliare
ne segare galasco, ne altro fuori del
tempo suddetto, sotto le pene, et obblighi
infr.ª espressivè, cioè quanto a i particolari
di ciascun caso scudi venti, di ciascuna
soma scudi otto, di ciascun fascio scudi due
e quanto alla Comrà di scudi mille,
come si dirà al fine del presente Instrum.ª
con patto, che non s'intenda, che la suddetta
divisione, ò assegnatione da farsi come
sopra, venga impedita in alcuna parte
la pastura, ma si possa pasturare liberam.ª
e ogni tempo l'una, e l'altra parte in
tutto il luogo d'esso Comune, non ostante tal
partim.ª, et assegnatione, e che così di fatto
li luoghi de sopra galaschi, che saranno assegnati
come sopra si debbiano levare di tempo del mese
d'Agosto prossimo a distinguere, e separare
con termini apparenti, in maniera che non

solo si riconoschino chiaram.te dal resto del
Comunale, ma anche, e principalm.te, che
quelli saranno assegnati come sopra alcuna
delle sudd.e Comità, si riconosciino facilm.te da
quelli, che saranno stati assegnati alle
altre, e tali termini dentro il med.o tempo
s'habbiano da mettere e segnare comuni
conforme alla divisione, che sarà stata
fatta

E nel med.o modo, e precedendo la sorte, mentre
non terminasse la concordia come di sopra,
e dentro al med.o termine, si debbano parim.te far
due parti eguali del legname, e bosco di esso
Comunale, e servire d.a divisione li sudd.i cinque
anni prossimi, e di quelle due parti distinte,
e segnate con termini appacenti se ne
debba assegnare una alla Comità, et Homini
di Massa, e l'altra alla Comità, et Huomini
di Montignoso, come così hora e allora si
assegnano alli esteri sudd.i di poter tagliare,
et estrarre liberam.te, e d'ogni tempo le
Comità, et Huomini che si troveranno respettivam.te
così stretti, felice, come ogni altro legname, intendendo
però, che resti prohibita sempre la seggazione
come in d.a sentenza, e Lodi, ma fuori della parte
assegnatali come sopra non si possa da alcuna
delle Comità, e loro Huomini, o singolari persone
tagliare, ne far tagliare, o estrarne in modo alcuno

sotto le pene, e obblighi, quanto a i particolari
e alle Comità, come s'è detto di sopra respectivam.te
Con dichiarazione, che il luogo, e quanto piglia la fossa
detta della foce morta fora del valico nella sua uscita,
quando entra nella fossa, è foce di cinquae e
spatio di pertiche Trentacinque e longhezza, e
larghezza, quanto è larga e secco ordinario non
venga, ne debba entrare in d.a divisione, e che
l'intentione di esse contrahenti, e parti è che
resti alli huomini, e Come di ne signoro libero,
e Liberi, e il pure passo di relaspare d.i 35
come sopra, s'intenda solo per anni cinque
prossimi, al fine del qual tempo con occasione
di trattare di nuovo della divisione, si possa
respetto alle sudd.e 35 pertiche pigliare qual
partito, che parrà migliore, intendendo, che
ancora detto tempo di cinque anni sia
lecito a quelli di mostra di passare, e passare
dentro allo spatio di d.i 35 pertiche con genere,
e bestie
Per levare ogni occasione di dubio, si dichiara,
che a ciascuna delle parti come di sopra sia
lecito, e permesso di passeggiare liberam.te, e d.
ogni tempo nella parte, che sarà assegnata
all'altra, e che la volontà è di ciascheduno di
esse, e come così dichiarono, che le dette
divisioni, e partim.ti si facciino solo respetto all

all'uso delle legna, e del fogliarco felcie, carnelle,
sordoni, e foglie, e simili come sopra dentro i
termini sopra dichiarati respectivam.te; affine
che per quell'occasione per l'avvenire non detta
nascere scandalo, sicome parim.te, che per loro,
ne per li avvenire per li prete Intrad, e cose
consenere in esso, ne per tali divisioni, e
spartim.ti per qualunque corso di tempo non
si faccia minimo pregiudizio quanto al resto,
ò quanto a qualsivoglia altro effetto alle
parti, ò alcuna di esse, tanto respetto a i lodi
e sentenze altre volte date fra loro, quanto
per qualsivoglia altra causa, che dire, ò pensare
si possa, e particolarm.te occorrendo, che si
trasi fra loro del pascolo di d.t Comune, e
delle divisioni di esso, le ragioni delle pri.
parti, e di ciascheduna di loro tali quali sono, ò
possano essere, quanto ad ogni altro effetto
fuori di quello, che si disgiune expressam.te
per la prete transazione, e concordia restino
appresso di loro respectivam.te del tutto illese, et
intatte, e specialm.te la ragione della proprietà
di d.ti Beni, la quale è certam.te della Comità, et
Huomini di Montignozo, come in d.ti Lodi, e
sentenze, per le cose si passo in ogni meglior modo
Item con patto espresso, che la prete convenzione
s'intenda solam.te rispetto alla ragione, et
interesse dell'una, e l'altra Comità, et

huomini loro, e non ricorrere alla giurisdizione dell'Ecc.ma Repubblica di Lucca, la quale si intenda salva, e illesa

Item per maggiorm.te ogni occasione di scandalo, e per ogni altro miglior fine, e effetto, si pari, che fin tanto, che siano fatti li spartim.ti da fare come di sopra respettivam.te le i palaschi, e del Bosco, ò legname, e altro come sopra, non si possa per alcuna delle Comità sudd.e, e huomini, e singolari persone loro segare, ne tagliare cos'alcuna in d.o luogo del Comunale, cioè fin tanto, che non sia fatto lo spartim.to dei luoghi del palasco, e altro come sopra, non si possa, ma sia espressam.te vietato il tagliare detto palasco, cannelle, sordoni, paglie, e altro come sopra, e fin tanto, che sarà fatto lo spartimento del legname, ò del bosco, non si possa per alcuna delle parti tagliare, ne asportare stipe, ne altri legnami sotto le pene, e obblighi in d.o respettivam.te.

Con dichiarazione, che la presente convenzione concordia di due dei pari eguali di d.o luogo del Comunale per l'uso, e per l'effetto dei di sopra sia presa, e dalle parti si debba osservare inviolabilm.te ne i pertesto, e successivi tempi, ma la divisione, e terminazione particolare

che si farà in esecutione di questo Instrum.to,
debba durare solam.te lo spazio di dd. anni cinque
prossimi avvenire, al fine del qual tempo, cioè
terminati, anzi tre mesi avanti, che finisca,
si deva, si deva, che parti procedere a nuova
divisione di due parti eguali di detto Comunale
Comunale al fine, e dall'effetto detti di sopra
vendendosi alla sorte secondo il modo suddetto
mentre non si concordino di continuare in
questa, ò di farla in altro modo, e così
per avvenire si debba osservare, et eseguire
di cinque in cinque anni
Et Ritrovandosi quanto si può ogni materia, et
occasione di discordia fra detti Comunisti
et huomini, che stanno fermo
quanto sopra è disposto, circa la quantità
delle pene de i danni, che si facessero nel
luogo del Comunale, li Officiali, et Giudici
dell'una, e dell'altra Giurisdizione respettiv.
vam.te, sempre che avanti loro siano date
accuse generalm.te Et causa di danni, che si
dicessero essere stati fatti, e dati da persone
dell'altra Comità, ne i luoghi, ò beni, che
fossero della giurisdizione, ò cognitione di
detti Officiali, si che toccasse loro di procedere

in dd. cause, siano obligati dd. Officiali, e Judicenti
respectivam.te dentro li quattro giorni prossimi dal dì
dell'accusa notificare al Commissario, overo Officiale
dell'altra Corte la detta accusa data, affinche
se li piarà, possa farlo sapere al preteso danatore
e esso non possa allegare ignoranza, e habbia
modo più facile di difendersi, comparendo avanti
l'Officiale, che procederà contra di lui, non
intendendo, che di questo, che se ne debba far
processo; Et indotte si convengono, che l'Officiali,
et Judicenti di una Corte, ò territorio, siano
tenuti, e debbano concedere l'esecutione
reale, e giudiciale delle condennationi fatte
dall'Officiale, e Judicente dell'altra Juris-
dittione, e territorio dentro quattro giorni
prossimi dal dì, che sarà stata loro domandata,
intendendo, che questo si faccia sommarissima-
m.te senz'alcuna cognitione di causa, e senza
ò processo, ò scrittura alcuna, eccetto che dell'
instanza di concedere l'esecutione, e di detta
esecutione concessa, et in caso, che detti
Officiali, ò Judicenti non concedessero detta
esecutione domandata dentro al tempo de i
quattro giorni, restino le Comunità, et Officiali
anzi huomini del luogo, ove sarà stata domandata
e non concessa detta esecutione obligati alla
pena contenuta nella condennatione, la quale

contra di loro, e loro huomini possa essere
eseguita o tenuta lecito tutti si haveria inteso
Per così chiaro

Le quali cose ancora salve, e stirolo, e causa della
medesima transazione, e concordia li sud.ti Prin.
e Deputati dell'una, e dell'altra parte, ne
modi, e nomi come sopra respectivam.te convenne
e concordorno, che si debba e loro respectivam.te
fare, et operare, in maniera, che tenero un
mese prossimo dal dì del presente contratto
con clausula, che se fussi il possibile non
vengino escusati, et ad ogni d.ti loro erigino
sotto le pene, et obligghi ingen.li con l'autorità
delli S.ri, et Ecc.mi Pri. loro respectivam.te stregnere
e confermare il sopero capitolo, ò capitoli, che
parlano delle gene de danni dati nel Comu-
nale, e del modo del procedere intorno de esse
e di quelli, che resteranno obligati ad esse
Item, che con la med.a autorità li d.ti S.ri, et Ecc.mi
Pri. respectivam.te siano rivisti i termini di sopra
posti tra l'una e l'altra giurisdizione, e riviratti
e ristornate le occupazioni fatte, e rimessi, e
riassati i termini, ove mancassero, ò fussero lesi
bili, ò alterati, e mi pone di nuovo dove paresse
occorrere maggiore apparenza, e più chiara
distinzione, e separazione de i sud.ti Territorij
e Dominij

La qual transazione, e concordia, e tutte, e singole cose
nel presente pubblico stromento contenute, e concordate promi=
sero li sudd.i procuratori, e deputati in d.o nome, e
nomi respettivam.te in suo tutto havere ferme,
rate, grate, et quelle non contravenire, e che
saranno inviolabilm.te osservate con giuram.to,
come così giurorno, e ciascun d.o di loro in d.o nome e
no: respettivam.te giurò, e giura in mano dime
notaro infrò, toccate corporalm.te le scritture,
et in caso di contravenzione, et inosservanza
delle predette cose, et alcuna di quelle promisero,
e si obligorno in d.o nome, e nomi l'una parte
all'altra respettivam.te come di sopra dare, e
pagare la parte inosservante alla parte
che osservasse la somma, e quantità dichia=
rata quanto ai particolari, e circa le
comunità la somma di scudi mille d'oro
d'Italia di 12 ~~-~~ per ciascun d.o scudo pari
danni, spese, et interessi in tanta somma
con giuram.to, come così giurorno, di comun
consenso tassati, e fermati, oltre le pene,
nelle quali per la disposizione di ragione venissero
incorse, la qual pena di scudi mille rincorra
tante volte, quante sarà contravenuto da d.a
comunità, e la qual pena pagata, ò non pagata,
la presente transazione, e concordia resti nondimeno
ferma, e valida, debba lecito, e favore della parte

osservante, denunciando le sue lesioni all'eccesso
del dolo, della enorme, ò enormissima lesione
nella restitutione in integrum, che possesse
havere, e qualunque causa, ò capo, et ad
ogni altro remedio, benefitio, ò favore di ragione
ò dell'istatuti, uno, ò più, li quali, ò quali
possessero dalla corte sopradetta, ò alcuna di
quelle, in tutto, ò in parte, directam.te, ò
indirette in giudicio, ò fuori di giudicio, e senten
tiarsi, ò contradire, ancora, che fossero
tali, che di ragione si ricercasse di essere
specificate, ò precisam.te dichiarate e
nominate, le qualitate, e singole dichiarate
e dichiarate sono l'obligo del giuram.to sono
volere et intendere omniam.te, che si
habbiano espresse, e specificate, et in
particolare senza pregiudicare alla
generalità, alla dispositione, la quale
si presendesse non valere la sinuersia
generale, mentre, che non preceda la
speciale, et in ogni meglior modo, e con
clausula, che la sua obligatione s'intenda
e sia in tutto, e per tutto la sua
piena e sentiente, salve sempre le cose
promesse secondo la forma più amplia
e più rigorosa della Camera Apostolica,
et rogavit, etcetera.
Item mandavit Emi Monsignori et un in hoc

d. fol. 1-, et mandati Consilij mandat et vid.

In nomine Dni Amen Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo nonagesimo nono Indictione duodecima, die verò vigesima mensis Junij.

Congregati in Palatio solitae residentiae Ill.mi D. Aegidij Cristofori Gubernatoris et Locum.ti Ill.mi et Ex.mi D. Principis Mantae in Sed. Domus Mag.ci D. Consalvi Consiliarij, et Ministeri mantae praedicta repraesentantes totum Communitatem, et Populum mantae: quorum nomina, et cognomina sunt infra vid. Mag.ci Dni Marcus Antonius Manzoni, Dni Hieronymus Fiola, Dni Joannes Dominicus Gnelli, Dni Andreas Belarinus, Dni Carolus Alberti, D. Silvius de Jo: Dominici. D. Franciscus Venturinus, Doctor Paulus ol. D. Laurentij de Archagenijs D. Jacobus Antonius Servitij, Peregrinus Urtius, Franciscus Menegaldus, Georgius Buadagnucij, Marchinus de Marcucijs, Joannes Matteus Bassianelli, Matthaeus Pine, Joseph Bernardus, Georgius Andreae Amici, Carolus Badera, Venerius Antonij Solicij, Balthazar Jo: Angeli, Mag.ci Constantinus Bartolomor, Joannes Angeli, et Juliannus ol. Bartolomei de Gaira, Mag.ci Dni Laurus de Cassanis, Ex. Alexander Manchius, Mag.ci Dni Franciscus Gaeta, Mag.ci D. Joannes Planus Mag.ci D. Ex. Dominicus Augustini, Mag.ci D. Hieronymus Belar, Mag.ci D. Franciscus Tassoni, et M.ci D. Coluccius de Jo: Dom.ci Locumtenens Joseph Constantini

Franciscus frater D. Petrus Guerra D. Nicolaus de
Acciaroli, D. Joseph Petrus D. Stephanus Colom
bius, Signifer Julius Chiappinus, D. Joannes
Maggius, et D. Jacobus et Bernardus Ducela, non
vi, sed sponte, et ex certa eorum, et cuiuslibet ipsorum
scientia, et libera voluntate cum prius consensu
et voluntate eiusdem D. Eudemaronis, ac omni
eo meliori modo, via, jure, et forma, quibus
fieri vel excogitari potest, fecerunt, constituerunt
creaverunt eorum D. nos, et Mag.cum Comitem nostrum
predictum certum, speciale, et indubitatum Procu
ratorem, et Syndicum, et quicquid melius, multum Mag.cum D.
D. Annibalem Cancellieri Juris Utriusque Doctorem
et D. Camillum Sicla, ac D. Hieronimum Jannonium
Civitatis Notarios Messanenses, presentes, consentientes
et stipulantes, ita tamen, quod duo ex eis simul sint, et
ex qui valeant omnia, et singula infrascripta stipulari
Pistorum constituentium D. nos, et pro parte
Mag.ci Comitis faciendum, et concludendum infrascripta
transactionem, et concordiam cum Mag.co Comite et Hominis
Montisgiosi Dominis, Ex D.ne Petrus Jacentis, seu
illius, et eorum procuratoribus, Syndicis et Defensoribus
pro his conditionibus, et provisionibus, ac in omnibus
et omnia secundum formam, et tenorem sequentem videlicet
Che del luogo, e luoghi del Comune tra gli Huomini, e
Corte di Messina, e di Montisgiosi posto in una riva
appo il lido del mare, l'acqua della foce di
cinquara, et altri con Linie profinde fondo,
sentenza altre volte data tra le Comità sudd. et

L'Ill.mo Sig. Marchese del Vasto, e suo Auditore rogato ogg.
Lorenzo Tieri not.o pub.o di Lucca, e S. Lodovico d'Alessandro
not.o pub.o di Massa sotto li 20. giugno 1538., ò altri suoi
notarij, et aggiacenti confini di esso luogo, dove
nascono, e fanno li falascli nel sopradd.o Comune, e
si debbano giusto, e pari prossimo fare due parti
eguali in questo modo cioè, che si veggano prima,
se si possono concordare fra loro di fare, et assegnare
l'una all'altra respettivam.te detto due parti,
e non succedendo, si metta a sorte quella delle due
Comità debba fare, d'due parti, e quello, a chi sarà
toccherà la sorte di fare le parti, debba eleggere
quale di esse parte più le piacerà, da servire detta
divisione, per anni cinque prossimi, come si dirà appo,
con quelle considerazioni, che parranno conve=
nisse per maggior comodità di dd.e Comunità, et
huomini. Una delle quali parti, salve le
dichiarazioni infrte certa, quanto all'uso ancora
alla Comità, et huomini di Massa, e l'altra quanto
all'uso ancora alla Comità, et huomini di Marzi=
gnoso, debbe ciascheduna di esse posta, e li sia
scritto nella parte assegnata, e designata ad uso
suo come sopra respettivam.te tagliare, segare
et estrarre in dd.a parte falascli, cannelle, sortini
felce, paglie, et altre cose palustri, se bene non
fossero pervenute alla detta maturità, cominciando
dalle Calende di settembre inclusive di ciascun anno

fino alle Calende di marzo. Con dichiarazione,
che nella parte dell'una delle dd. Comunità,
non possa, ne sia lecito all'altra Comità, et
li uomini, e singolari persone di quella tagliare,
falasche, ne altro, e similm.te alla Comità, et
li uomini, e singolari persone di quella non
sia lecito, ma espressam.te proibito ancora
nella parte assegnata alla sua Comità
tagliare, ne segare falasco, ne altro sotto
del tempo sudd.o sotto le pene, et obblighi
infra sd. respettivam.te, cioè quanto a i particolari
di ciascun Carro scudi venti, di ciascuna soma
scudi otto, di ciascun fascio scudi due, e quanto
alla Comità di scudi mille, come si dirà in
fine del cap.o presente. Con patto, che non
s'intenda, che per la sudd.a divisione, o assegnazione
da farsi come sopra venga impedita in alcuna parte la passura, ma
si possa passurare liberam.te e da ogni
tempo per una, e l'altra parte in
tutto il luogo d'uso comune, non ostante
tal partim.te, e assegnazione, e che così
si pateo.

Li luoghi le sopradetti falasche, che saranno
assegnati come sopra si dovranno tenere
tempo del mese d'Agosto prossimo a distinguere
e separare con termini apparenti in maniera
che non solo si riconoschino chiaram.te dal resto
del Comunale, ma ancora, e principalm.te che

quelli saranno assegnati come sopra all'una delle sudd. Comità, si riconoschino facilm.te da quelli, che saranno stati assegnati all'altra, et li termini dentro del med.mo tempo si lasciino a mezzere a spese comuni, conforme alla divisione, che sarà stata fatta

Che nel med.mo modo, e precedendo la sorte, mentre non si terminasse la concordia, come di sopra e dentro il med.mo termine si debbano facim.te fare due parti eguali del legname, e bosco di esso Comunale, e servire la divisione li sudd. anni cinque prossimi, e di quelle due parti distinte, e separate con termini apparenti se ne debba assegnare una alla Comità, et huomini di Masera, e l'altra alla Comità, et huomini di Montignoso, come così già hora, e allora si assegnarono alle stesse sudette di poter tagliare, et estrarre liberam.te, e da ogni tempo la Comità, et huomini a chi toccheranno respettivam.te, così strige, felce, come ogni altro legname, intendendo però, che resti proibita sempre la separatione come in.da sentenza, e Lodo. Ma fuori della parte assegnata come sopra, non si possa da alcuna delle Comità, e loro huomini, e singolari persone tagliare, ne far tagliare, ò estrarre in modo alcuno sotto le pene, et obligni, quanto da i particolari, et

alle Comità, come s'è detto di sopra, ingenuam.
con dichiarazione, che il luogo, e quanto piglia la
fossa detta della Cocomorra detta del valico
nella sua uscita, quando entra nella fossa,
e foce di Cinquara e spazio di pertiche trenta
cinque di longhezza, e e larghezza quanto è
lega Greco ordinario, non venga, ne debba
entrare in detta divisione, e che l'intentione
di essi Contrahenti, e delle parti è, che agl'
huomini, e Comune di Monteignoso libero, e
libera, dopo il fine patto di relaspare le
sudd. pertiche trentacinque come sopra
s'intenda solo e tutti cinque prossimi, per
fine del qual tempo, con occasione di trattare
di nuovo della divisione, si possa ritorno alle
sudd. 35 pigliare quel partito, che parrà
migliore, intendendo, che ancora del tempo
di cinque anni sia lecito a quelli di Massa
di pascere, e pascere dentro lo spazio di trenta=
cinque pertiche con gente, e bestie. E per
levare ogni occasione, e dubio, si dichiara, che a
ciascuna delle parti come sopra sia lecito,
e permesso di pasturare liberam.te, e da ogni tempo
nella parte, che sarà assegnata alli altri,
e che la volontà è di ciascuna di esse, come così
dichiarano. Che le rudere divisioni, e partim.
si faccino solo rispetto all'uso delle legna, e del

falasco, felce, cannelle, e cordoni, o paglie, e simili come di sopra dentro i termini di sopra dichiarati respectivam.te (a fine che per quella occasione, e l'avvenire non debba nascere scandalo, si come parim.te, che hora, e l'avvenire gli presente Instrd. e cose contenute in esso, ne per tale divisione e spartimenti qualunque corso di tempo, non si faccia un minimo pregiudizio quanto a detto, o quanto a qualsivoglia altro effetto alle parti, ò ad alcuna di esse, tanto rispetto ai Lodi, e sentenze altre volte date fra loro, quanto qualsivoglia altra causa, che dire, ò pensare si possa e particolarm.te occorrendo che si trazi fra loro del pascolo di detto Comunale, e della divisione di esso, le ragioni della qual parte, e di ciascheduno di loro tali qualsisone, ò possono essere, quanto ad ogni altro effetto fuori di quello, che si dispone espressam.te fra le parti transazione, e concordia, restino salve di loro respectivam.te del tutto illese, et integre, e specialm.te le ragioni della proprietà di detti Beni, la quale è certam.te della Comità, et huomini di Montignoso, come in detti Lodi, e sentenze, che così si pato in ogni meglior modo. Item con patto espresso che la presente convenzione si intenda solam.te rispetto alla reg.ne, et in ordine all'una, e l'altra Comità, et huomini loro, e non rispetto alla giurisdizione dell'Ill.ma Repubblica di Lucca, quale si intenda salva, et illesa. E per maggiore

ogni occasione discandalo, e sogni altro miglior
fine, e effetto di pietà, che fin hauro, che
siano fatti li partimenti da fatti e di sopra
respettiuamente de i palasetti, del Bosco, e legname
e altre come sopra, non si possa fatta alcuna
delle sudette Comunità, e Huomini, e singolari
persone loro seguire, ne tagliare con alcuna
in detto luogo del Comunale, cioè fin tanto, che
non sia fatto lo spartimento de i luoghi del
palasco, e altro come sopra, non si possa ma
sia espressamente vietato il tagliare di essi palasco
cannelle, e sordoni, paglie, e altro come sopra
e fin tanto, che sarà fatto lo spartimento del
legname, e del Bosco non si possa fatta alcuna
delle parti tagliare, ne esportare stipe,
ne altri legnami, sotto le pene, e
obblighi in detti respettiuamente. Con dichiarazione,
che la presente convenzione di fare due parti
eguali di detto loco del Comunale, e uso, e
li effetti ordinati di sopra sia perpetua, e dalle
Parti si deve osservare inviolabilmente ne' futuri
e successivi tempi, ma la divisione, e termini
particolari, che si farà in esecuzione di questo
Istromento debba durare solamente spazio di detti cinque
anni prossimi avvenire, al fine del qual tempo,
cioè tre mesi avanti, che finisca, si deve, e le
Parti procedere a nuova divisione di due parti eguali

di d.° Comunale al fine, e sell'effetto li sudi sopra, venendosi alla sorte secondo il modo sudd.°, mentre non si concordano di continuare in questo, ò di farlo in altro modo, e così gl'avvenire si debba osservare, et eseguire di cinque in cinque bini

Togliere quanto si può ogni occasione, e materia di discordia fra le sudd.e Comunità, et huomini, gli pare, che sarebbe fermo quanto di sopra è disposto, circa la quantità delle pene de danni, che si facessero nel luogo del Comunale, gl'Officiali e Giudicenti dell'una, e dell'altra giurisdizione respectivam.te, sempre che avanti di loro siano date accuse generalm.te Quanto de danni, che si dicessero essere stati fatti, e dati da persone dell'altra Comità ne i luoghi, ò beni, che fossero della giurisdizione, ò cognizione degl'Officiali, si che toccasse a loro di procedere in d.e cause, siano obligati li d.i Officiali, e Giudicenti respectivam.te dentro a quattro giorni prossimi dal dì della accusa, notificare al Commis.rio overo Officiale dell'altra Comità la detta accusa data, affinche, se li parerà, possa fare sapere al preteso danneggiato, et esso non possa allegare ignoranza, et habbia modo più facile da difendersi, comprendendo avanti l'Officiale, che procederà contro di lui, non intendendo questo, che se ne debba far processo, mentre

si convennero, che gli Officiali, e Giudicenti di una
Comità, ò Territorio siano tenuti, e debbino concedere
l'esecutione reale, e personale delle condenagioni
fatte dagli Officiali, e Giudicenti dell'altra Giuridi-
e Territorio dentro li quattro giorni prossimi
delli, che sarà stata loro domandata, prem-
endo, che tutto si faccia sommariissimam.te senza
alcuna cognitione di causa, e senza processo,
ò scrittura alcuna, eccetto che dell'instanza
del concedere l'esecutione e di d.a esecutione
concessa. E bisogna, che li d.i Officiali, e Giudicenti
non concedessero d.a esecutione domandata
dentro il tempo di quattro giorni, servino la
Comità, et huomini de i luoghi, ove sarà stata
domandata, e non concessa detta esecutione obligati
alla pena contenuta nella condenagione,
la quale contro di loro, e delli loro huomini
possa essere eseguita @ dene placiro di chi
haverà in messe, e che così si pagato. Le quali
cose ancora salve, e stiolo e causa della
red.ta transazione, e concordia li sudd.i Gori, e
Deputati dell'una, e dell'altra parte ne i
no: e no: come sopra respectivam.te convennero, e
concordorno, che si debba loro respectivam.te fare
e osservare inmanzi, che dentro un mese
prossimo del dì del presente Contratto, con la clausola
che fatte il possibile non venghino recusati
et altram.te di loro proprio, sotto le pene e

infra con l'autorità delli Sig.ri et Ecc.ni Sig.ri loro respon-
vam.te sia approvato, e confermato il sopra d.o Capitolo, ò
Capitoli, che parlano delle pene de i danni dati del
Comunale, e del modo procedere a esse di quelle, che
verranno obligate a d.e pene. Item, che con la
med.ma autorità de i d.i Sig.ri et Ecc.ni Sig.ri respon.vam.te
siano divisi i termini divisorij, posti tra l'una,
e l'altra giurisdittione, e stivate, e stornate
le occupationi, e usurpi, e ristorati i termini
ove mancassero ò fossero levati, ò alterati, ò
messi di meno dove fusse occorso maggior
apparenza, e più chiara distinzione, e separat.e
delli sud.i Territorij, ò Dominij, la qual separat.e,
e separatione, et in concordia, e tutte, e singole
cose nel prim.o pred.o instrum.to contenute, e
concordate promisero li sudetti Procuratori,
e Deputati in d.o no.e, e no.e respon.vam.te in
effetto havere ferme, rate, e grate, et a
quelle non contravenire, e che saranno
inviolabilm.te osservate con giuram.to, come
così giurono, e ciascuno di loro in d.o no.e, e no.e
respon.vam.te giurò in mano di noi notari infra
toccate corporalm.te le scritture, et incaso di
contravenzione, et inosservanza delle predette
cose, alcuna di quelle, promisero, e si
obligorno in d.o no.e, e no.e l'una parte all'
altra respon.vam.te come di sopra dare, e
pagare la pena inosservante alla parte

che osserverà la somma, e quantità dichiarata
quanto à i particolari, e circa la Contrà la somma
di scudi mille d'oro d'Italia di bolog.ni sessantacinque
Scudi per li danni, spese, et interessi in
tanta somma congiuntam.te, come così giurorno
di comun consenso rassati e fermati, oltre
le pene, nelle quali per la disposizione di
ragione venissero incorse, la qual pena di
scudi mille s'incorra tante volte, quante
sarà contravenuto da d.a Contrà, e la qual
pena pagata, e non pagata, la presente
transazione, e concordia resti nondimeno
valida, e ferma, a bene placito, era favore
della parte osservante; essendo d.i Conti, e
deputati in d.mo; e no all'eccez.e del dolo
della enorme, et enormissima lesione, della
restituzione in integrum, che potesse haver
per qualunque causa, ò capo, et ad ogni altro
remedio, beneficio, ò favore di ragione, ò delli
statuti uno, ò più, il quale, e quali potessero
nelle cose sopradette, ò alcuna di quelle in tutto,
in parte, directam.te, ò per indiretto in giudizio, ò
fuori di giudizio defendersi, scusarsi, ò contra-
dire, ancora che fossero tali, che di ragione
si ricercasse doversi specificare ò precisam.te
dichiarare, e nominare; le quali tutte, e singole
dichiarorno, e dichiarano sotto l'obligo del

giuramento sopradetto volere, et intendere si habbiano
omninamente espresse, e specificate, et in particolare
senza pregiudicare alla generalità alla disposiz.
della quale si presentisse non valere la
renunzia generale, mentre, che non precede la
speciale, ò più speciale, et in ogni meglior modo,
e con clausula, che la sua obligazione
s'intenda, e sia in diritto, e fatto la sua
piena esecuzione, salve sempre le cose
premesse secondo la forma più ampla, e più
rigorosa della Camera Apostolica da rendersi,
Essi hanno dato, e danno autorità, e facoltà a
detti loro Sindici, e Procuratori di poter in esecuzione
di detta transazione, et accordo effettuare, e venire
alla divisione de detti Palaschi, sordoni, cannelle,
felce, et altre robbe palustre, bosco, e legname
come sopra di cinque Anni prossimi nel modo,
e forma, che si contiene nella sud.a transazione
et accordo, et quaecumque postea ad praemissis
necessaria, et opportuna in omnibus, et singulis
pactis, conditionibus, et reservationibus supradictis
et aliis clausulis eidem DD. Procuratoribus bene visis
et quatenus opus fuerit, seu Notario stipulanti
petendo, et faciendo, et pro constituendum in
eis observatione Prout eorum Commanitatem et
particulares personas, bona, quaecumque eiusdem
Commanitatis, et particularium in quibus valida

forma, et ipso Camere Apostolice obligando, et
hypothecando, et in eorum primo juramentum
cum pleno, libero, amplo, generali, et generalissimo
mandato, plenaque amplaque generali, et generalissima
administratione, et generaliter omnia
et singula alia faciendum, dicendum exercendum
et procurandum, quæ in premissis et circa ea
necessaria fuerint, et quomodolibet opportuna
prout, et quemadmodum ipsi DD. Conservatores
facerent, et facere possent, si premissis et
singulis personaliter, et presentes interessent
etiam si talia forent, quæ mandatum exigerent
magis speciale, quod quidem sit ex regulum
Commissarum, relevantes, sub quibus
Acta in Palatio residentiæ prædicti D.
Gubernatoris sito magnæ novæ in loco, ubi
dicitur al Pino di San Francesco, prædictis idem
M. D. Imperiale Crispo, et Canerino Era
Ledemontani testibus.

Ego Petrus Antonius Casaguinus Quidam Apostolica
auctoritate Notarius Magnus, in Archivio Romanæ
Curiæ, et in Collegio Notariorum magnæ Januæ
supradictum Instrumentum publicavi, Deoque in
premissorum signo meo apposito rogatus, et
requisitus subscripsi.

Collegium et Bocomsul DD. Notariorum Januæ magnæ Canonicis
Sacranensis Diecesis Ulnensis, et singulis prædictis

literis vitaris, certis, pariter, et audientis, indubitatam
fidem facimus, et examen signatum D. Petrum
Antonium Castagnetum, qui de signo Procur.
Intro rogatus existit, ratione D. Cognitus,
quod ante, et post, fuisse, et esse publicum
legalem, authenticum, et fide dignum notarium
in Collegio nostro descriptum, et aggregatum,
suisque scripturis fra signis, et signatis semper
adhibita fuisse, et adhiberi, et haberi, et indubitatam
fidem in Judicio, et extra in quorum fidem
has pro ventre nostras literas, et Infrascripto
Cancellario nostro fieri fecimus, nostrique
solito signo, et sigillo munire mandavimus
Datum Mass. ex Cancell.a Nro hac die Ultima
Julij 1599.

Frater Leonardus Nostr. Mass. et D.
Collegij Cancellarius de mandato

Loco sigilli

Et ita fuit predicta omnia in conspectu
D. Commaniratus in loco nuncupato al
scimine in piè di monte seguito existentibus
D. Procuratoribus Comitis Monsignori, et me
notario infrascripto sub Territorio ipsius Comitis
Monsignori, et D. D. Procuratoribus Comitis
Mass. et infra D. Q. Petro Guerra notario
sub Territorio ipsius Comitis Mass. coram, et
videntibus Dominis Stephano filio D. Raphaelis
Arigoni Jaruense, et D. Emilio q. D. Marci

Antonij del Serraio Cde Civis Neriolij

Ego Carolus de Ciaffarinis publica Imperiali
Authoritate Nos. et Judex Ord.us et Licentiatus
Civis, quia super omnibus, et singulis dus
se agerent, et fierent unacum prenominatis
Testibus interesse, et de ejusdem et insolidum
cum D. Petro Guerra nos.o infra rog.ti ar.ti
quibus nostrum vicissim signa omnia
apposuimus, Deo in Fidem, robur hic me
subscripsi, et publicavi

Ego Petrus Guerra de Masso publicus Apostolica
Auctte Notar. in Archivis Romanae Curiae, et
Collegio DD. Notariorum Mass. Descriptus,
et aggregatus, de premissis omnibus una
cum supra D. Carolo de Ciaffarinis notario
insolidum rogatus, Deo hoc pro publicum
transactionis, et concordiae Instrum. manu
eiusdem D. Caroli scripto subscripsi, signavi
et publicavi In fide premissorum requisitus

Copia de supra Instro visum et in Protocollo
Instrumentorum recepto ab Ill.mo Ego Viro D.no
Carolo de Ciaffarinis nos.o pub.o Licentiato
existente in Cur.a Ill.mo et Ex.mo Licentiatus Reigaustino
Archivio adhibit. 800——

In quorum Fidem
Ego

Domenico filippo Buzaccherini si è rog.to dell'
Instr.to di mutuo del Cuoco chiesto il Sig.r Nicolao
Giorgi di Montignoso all'Honorando Comune di
Montignoso e Massa e li Honorandi offitiali Sig.ri Jacopo
Codini e Giovanni Fundi a ragioni di fl. 4 secondo
mo. di Lucca - - - - - - - - -

In Nomine Dni Amen. Anno Nativ.tis eiusd. Millesimo Septingentesimo Vigesimo Sexto Die 30 Die vero 7.t Augusti
Stylj Lucc.
Il Sig.r Alf.so Andrea del già Sig.r Alf.so Antonio Bertagnini
di Montignozo in questa parte come uno delli due
offiziali dell'Onoranda Cancellaria di Montignozo tanto
in suo nome come quale pro.r quanto in vece e
nome del Cap.o Michel Angelo di Nicolao Mannini
absente, per il quale promette de rato, absint.e di
proprio, prevalendosi di Sig.r Andrea dalla Zaccheria
Tabellione dall'Onor.a Cancellaria, al Nuomini di Montignoso, suo decreto 1700 li 12 Sept.bre prossimo passato
del presente anno alle pertenz.e di quest'istesso
pub.o Instr.o per d.a Cancellaria, e successori in essa
dò, e concede à
Felice del già Vincenzo Franceschi di detto

luogo presente, et accettante.

La ragione, e facoltà di poter introdurre in detta Conità quella quantità di Tabacchi, che al medo parrà, e piacerà, e quelli vendere, e far vendere à qualsivoglia persona, ò persone tanto, e quanto, e mezzo di altri, durante il tpo, e termine di anni sei prossi: avvenire da principiare il giorno ventricinque Decembre prossi: del presente anno, dando, e concedendo al Sig.re Felice tutta quella facoltà, et autorità competente alla d.a Onda Conità in ordine all'introduzione, e spaccio di d.o Tabacco alla med.a Conità conceduta dall'Ecc.mo Consiglio in vigore de' privilegi conceduti alla med.a, e confermati dal medesimo Ecc.mo Consiglio.

E per contra d.o Felice promise, e promette, e si obligò, et obliga dare, e pagare alla d.a Onda Conità ò suoi Ministri per i tempi, ò altro Ag.te da eleggersi dalla medesima, la somma, e quantità di scudi settantacinque cioè E 75. d'oro d'Italia di moneta di Lucca di 7.10. pezzo d.a moneta ciascheduno anno pagando ogni sei mesi la rata, che sono

sudi Renda Stoc. e mezzo di Luna, e così seguitare
ogn'anno durante il termine di anni sei
per tanto prezzo vegnatile al qub. incanto fatto
nella Piazza qub. per mezzo del mgo Pubblico
di d.a Onda Comità, con l'assistenza, et intervento
del Nob. Sig. Filippo M.a Zualandrini al presente
Sig. mgo Com.o Dignissimo di d.a Onda Comunità,
e dell'Onda Consiglio, e Onda Offiziali.
Con dichiarazione, che la prese fattà Sindenda
Conegga à d.o Felice per d.o termine di anni
sei à renove del d.o decreto, e come si dice
à patti vecchi, e modi ogni, quali patti
nel presente Instro si abbiano per apposti, e
repetiti delli quali esso Felice dice
averne piena notizia
Con obbligo al med.o Felice Provenzale durante
il detto termine di anni sei di dover ven=
dere, ò far vendere il tabacco legittimo
e di buona qualità, conforme è stato
sempre stato alle persone di Montignoso,
ò altri abitanti in d.o Com.e per loro uso stam.te
à ragione di stoc. dodici la libbra stam.te

moneta di Luna, come cosi d.o Felice p
mette, e si obliga in ogni
Le quali cose, e perciò obligò la, e suoi in
dotto nome reggitimam.te
Stando all'eccezione del dolo, e della fraude
Per il qual Felice, tanto per l'annue
pagam.ti delli detti scudi settantaunqu
moneta di Luna, quanto per penam
di sude, e singole cose sopra narrate
et à sue preghiere.
Il Mag.co Bartolomeo del quond. Mag.co Matteo
Ferrucci di Cam.o essendo non essere tenuto
ma volendo essere tenuto principalm.te
et in solid. obligandosi con d.o Felice stip
pagatore promettes in solid. la, e suoi
beni tutti presi, e sing. per ragione, e
nome di pegno, et ipoteca
Stando all'eccez.e del dolo, e della fraude
al benef. delle nuove costituzioni
del cedere, e dividere l'azione de' i
pagatori alle ferie, et ad ogni altro
Qual pagatore è stato approvato per

idoneo dal Ill.mo Sig. Mag.co Andrea Bertoghini ap=
provatore per la detta Prima Commendà
sopra della quale cose
fatto, e seguito il pnte Instro nel Castello di Carm.le
nella Casa della Pria abitazione di me
Not. infra.to, alla quale vi confina da una
Beni, e Casa del Nob. Sig. Scipione Francesco
Orsucci, da due Via pub. e da altra Casa
degl'eredi del già Nob. Sig. Giovan Domenico
Ingranelli di Carm.le, e vi furono pnti, et
testimoni il Cancell. Dionisio Giangiorgi
di Montiguoso, et il Sig. Cesare Lorenzo Menchi
di Carm.le testimoni
Ego Dominicus Philippus Bazacherinis Not.
de pred.to rogatus interfui et hic subscripsi

In nomine Domini Amen Anno Nativitatis
Eiusdem Nostri Jesu Xpi Millesimo Septingentesimo
Vigesimo Sexto die Veneris Decima Februarii
Mensis Maji Indictione XIVa Rubiera Bononiae
Ducatus in Aedibus Magnifici in Christo Dni
Molto Ill.re Sig.re Don Gio: Maria Fr. Guerra Prae
mae Agentis Illmi Eminentiss.mi Sig.re Cardinalis
Petrus Maria Lercari Sig.re Patrona Dictae Arcis
di S. Agostino di Montegnino, ex uno latere ad
S.re Don Gio: Maria Fr. che mente alla Ca
di detta Città residente ma me Notario come presente
et omnes audientes Sequuntur Lanzica a Con
tinua consuetudine che la Comunità di Montegnino
ogni anno di fare affitta et allagione nell'ora
della Festa di S. Agostino del 3 di ottobre di Stato
di Pizio giorni Quindici et ad finito Tempo
di detto Quindici Sig.re Maria come agente
predetto dell'Ill.mo Sig.re Commissario me Notaro
Sig.re Sig.re della Milizia e Stipali a la Guarnigione
di detta Terra Montegnino e Canova dell'presente pubblico
Istrumento Conferiscono e Conferiscono atti
Curio di Alessandro Guerri e testimoni di la
Sig.re Giustizia Malinverni come

Antonio di Gio: Bordanti
Mario di Pietro Giovanetti
Felice di Vincenzo Gian Francesco
Vincenzi di Giuseppe Lorenzetti

giurisdizioni di detta Terra o della Comunità di
presenti e viventi e di Longobardo dell'
Sig.re Commiss.o Gio: Giacomo Antonio Vassar di
Notaro Protonotario e dell'Sig.re Pari Col. Gaetano
Sig.re Sergente della Milizia di Montegnino presente
come viventi

stauer e hauendo e vicendo dall Sig. capitano li
consiglieri sindici gli detti tutti li mondignuoro
lo libro offerto li 23 meneto tutto lo
mese libro celebrarsi dall molto ill.re sig.re
Franc.co Maria Guarino detto Chiesa Parrochiale
de S. Vito e molesso li mondignuoro et altri
quindi sauendo detti celebrare vere et
detto Chiesa S. S. Respachio e di essa allegione
li 23 stauer e bir conbendo e lobigatto di
li Auori e di nuoua in ogni meglior modo
et all hembro de sopra sig.re Consig.o lo Protaro fatto
e sig.re ~~[illegible]~~ assistiua consiglieri sindici
e Eldum e in conferorno e conbiano all detto
ad. sig. D. Gio. Maria e gesso a me Not.o
Sotto

stauer e stati alla Cuntione di nuouo vicendo
Dosso come agenda predetto il detto Canonico
nella canonica detta Chiesa S. S. Respachio
et essere stati in Lido Conuiso bene conder
o Fradatti e lo bigatti come sopra sig. heliano
di essi fuerito rendi sotto ligne

Et così non. heliano di loro Eldum e in ragione
osseruancia lantica e domanda astrigo dego
auer e reso le lacube grazie all omnipo
tio pregarono me Not.o a dare questo presente
strumento come fui e facio in ogni meglior
modo

Sigilli

Alla Canonica S. Respachi Organtich sig.re
Pietro Maria matthi Signori de Mondignuoro
D. Franc.co Maria Dominici Landini de Lauro
Damiano Pont Armigarij

Io Joanne Vincens Vaquietti Not.o

Memoriale della Contà di Montignoso presentato
dal Real Maggiorato di Massa l'anno 1756
fatto da Gio. Bertocchi di Montignoso, deputato
effetto

Allegazione seconda

La Contà de Comuni di Montignoso introdotti danneggiati
nell'anno 1756 da circa 30 persone del Cone di Massa
quali avevano segato, et asportato nel loro territorio
l'erbe, e falasche ugne quella parte di Contà, che in vigore
dell'Instr.to di Transit.ne seguito fra il Cone di Massa, e quella di Mon
tignoso l'anno 1599 gli venne concordemente assegnato, che
dato in quello il pascolo comune, e non altro per il Bestiame
d'ambedue le parti, ad avendo fatto ricorso per mezzo di Gio
Bertocchi, e Franco Mag.ra Giorgini procuratori l'anno pred.o 1756
agl'Ill.mi Sig.ri Cattaneo, Brunetti, e Venturini tutti di Genova
con supplicarli, che volessero concorrere ad autorizare il danno e
pensione della stima autentica presentatali, si compiacquero
di trasmetterne la cura al dig.o Cons.rio di Massa, esplica
rando in nome gli Deputati di Montignoso, che sarebbe stato
risarcito il danno, ed il d.o dig.o Cons.rio avendo per le proprie
conclusioni da Montignoso, allora che li danneggiati pretesi avevano
segato, fece pignorare li Redditieri, e ritenuta da
alcuni quella porzione di denaro, che concerniva ad un
tal fine, quei danneggiati per esimersi da un sì sfinito
pagamento fecero ricorso alli pred.i Ill.mi Sig.ri di Genova
per mezzo di memoriale, in cui si esponeva aver essi bensì
segato quell'erbe, e falasche, che erano fuori della parte
del Comunale, che possiede, e incanta la Contà di Massa
ed in quelli dalli li Bernini in vi verso il Monte, che pos
siede il Cone di Montignoso, ma che avevano segato d.e erbe
e falasche nel luogo ove vi era la macchia d'ontani, e
quella parte non essere stata divisa l'anno 1599 nel
quale si fece per equal porzione la divisione del d.o
Comunale fra queste due Contà.
Inoltre rappresentarono li di danneggiati che il Cone di Mass

signore l'anno della diuisione, auena alto la sua metà
del Conte fuori del luogo ouera la macchia in un
certo sito nominato la Particola pretendendo di dimos-
trare, che tutto il terreno doue era la macchia degl'Ortuni
fusse stato lasciato prodigamente al Conte di Montignoso
il di più della metà di d.o Comunale, che se li pertenesse
e che li fu assegnato. Ma perche s'accorsero, che anche
dagl'inperiti di geometria si sarebbe conosciuto ciò esser
falsissimo, e fuori istanto un'oculare osseruazione, tanto
della parte del comunale assegnato possedeuto dall'una, e dall'
altra Contà, s'auuanzarono ad esporre ancora nell'ordine
da.to d.o memoriale, che la Contà di Montignoso, acciòche
non apparisse la natura del terreno, che dicenano essere
al di più e poco alla costa auuanzano di uiuinito la sua
parte di Comunale col dilatare sopra il medesimo li
beni patrimoniali delle particolari persone di Montignoso,
che confinano al Comunale, sopra le quali ragioni, e
memoriale fu decretato da gl'Illmi Sig.ri che il Sig.r
Conv.o di Rasa sospendesse l'esecuzione del referito pa-
gamento di danni, e ritenesse in sua mano il danaro già
esatto notificandone bene medesimo la causa alli ricorrenti
di Montignoso, qual notizia poi fu data ancora dall'Ill.mo
S.r Gallo Gaji il quale fu fatto nuouo ricorso, ed accordo ver-
sotto in cui uno de Deputati di Montignoso, che quarto era
stato esposto delli Danneggiati era falso, e che ciò dicenano
e rimeri dal pagamento de i danni, e per continuare a far
danno in auuenire, disse il pred.o Ill.mo Gaji, che se la
Contà di Montignoso uoleva dagli identificato, che non
possedeva alcun luogo pronuicus nel conto della Mazza
al di più della sua metà statali assegnata nell'emenda
to instrumento di Transazione gli auerebbero non solo fatti
pagare i danni rispetti, ma separato ancora che non
fusse danneggiato gl'Auuentiri da persone di Rasa,
poiche contava chiaramente dall'Ill.mo che dicenano pos-
sedere liberamente la metà del Conte oltra il taglio dell'
erba, ed altro, che in essa gouernasse.

Per parte adunque al giusto diuerimento dell'Ill.mo D.S.

quelle ragioni pure, e sincere, che chiaramente dimostra
no, e dimostreranno per sempre a chiunque vorrà
esaminarle con la prova delle misure di d.o Conte co
riconoscimento degli 11 Termini posti annunziati nel d.o
Instr.to d.a divisione, e con qualunque altra esperienza
e diretta operazione, che li sig.ri non possiedono
altra quantità di Conte, che quella ragli appartiene, e
gli fu concordemente assegnata, dalle quali ragioni d.a Com
confida d'ottenere per mezzo dell'E.V.S. la desiderata gu
di questi due Comuni confinanti, e la parte sua di quest
fi, da ragionevolmente deve rimanere dalla sua parte
Conte come lo rimane la Città di Rapa dalla sua
che appunto per questo fine ha sofferto pazientemente
tanti danni negli anni scorsi sotto speranza una volta
che le sia resa giustizia reverentemente spera dall'
In più luogo glor un danno gravissimo che un numero di 25,
30 persone contadine di Rapa vengono nel mese di giugno
e dopo a segare tutta l'erba sopra la parte del Conte
di quelli di Montignoso, poiche privano immediat.te del necessario
pascolo una gran quantità di bestiame d'ambedue i Comuni, che
l'ordinario pascolano tutto nella parte, che fu assegnata a
Montignoso, per essere più vicina, e più comoda dell'altra
lo che resta proibito ancora tagliarvi dagli Uomini di Montignoso
ne possono nella loro parte tagliarla sotto gravi pene fi
al giorno di Aprile, quando il bestiame altrui non andando
fando fino a che l'erba non venga coverta dall'autunno
che poi tutta quella parte di Comunale che non la rim
posseduto ne possiede la Città di Rapa, la quale resta
sopra gli 11 Termini in mi ciro il monte posti l'anno
che sequì la divisione sia pure mente la parte fu
assegnata alla Città di Montignoso, e che venendo compr
in quelle parte il terreno, ove era la macchia degli
tani non sia posseduto al di più dalla loro parte che
li fu assegnata come dicono li dazzaioli Rapesi e
certissimo, poiche il terreno dove era la d.a macchia

come la maggior parte degl'Uomini dell'uno, e l'altro
Cone si ricordano aver veduto, è la maggior parte di
terreno che se gli pertenecia, che fù assegnato nella
predetta divisione, e vista dell'istiero Comunale, e ricordosi
nell'istr.to che si fecero due parti eguali del d.o Conte
restò assegnato a quelli di Montij.o quella parte
che resta dagli 11 termini in ni verso Napoli, e Mon-
tignoso, e l'altra parte che resta verso il mare della
Città di Napoli, e sia lecito a ciascun comune ta-
gliar soltanto in quella parte che gli restava assegna-
ta legnami di qualunque sorte senza disperare, ed
il taglio particiente dell'erbe selatichi, che producesse
quella sua parte, con patto, che quelle non potessero ta-
gliarsi se non dal giorno 20 di Otte di ciascheduno
anno fino al mese di Marzo, con ciò resta verifica-
to, che di tutto il comunale non fù assegnato diversi
se vista a ciascheduno da due Comuni, fusse più, o
meno bonchina una parte, che l'altra. Bensì
non è mai da supporsi, che il comune di Napoli, il quale
ha sempre pensiato di legna avesse accordato nel tem-
po della divisione, che fusse assegnato al Cone di Montij.o
ed di più della parte che li pertenecia un bosco d'ortani,
che occupava quasi tutto il terreno, che li fù assegnato,
quando questi contadini di Napoli da tempo immemorabile
in qua non hanno avuto altra mira, che d'andarsene
ancora dove non è principio di ragione a rubbare legna
dovunque ne trovano fuori del suo territorio come è ben
noto, e se fusse vero ciò che dicono sarebbe facilis.mo
al Cone di Napoli il provarlo con esperienze, e mezzo di
periti Geometrici fù che ogni di li viene ciò suggerito
dalli Contadini nedesimi che danneggiano, la qual pro-
va è impossibile.

Per l'istessa causa appare l'insussistenza della seconda ragione
addotta dalli danneggiati, col dire, che la Corte di Montijuoso

ha la sua partina di Conta assignatali nella divisione del 1595
fuori del territorio dove ora la macchia in un certo luogo d.to la particola
ovvero ognuno può certificarsi, che la particola così detta è un
piccolo porzione di luogo palustre sopra il sito dove ora la macchia
Ugiale non è cosa di ragione sua parte del Comunale, non che
la metà come ben sanno le persone medesime di Mapfa, che
ogn'anno congrano il fabrico della particola; sicchè non potendo
mai cadere in mente, se non di persone, o non informate, o dolose
a danneggiare il pretendore, che la metà del Comunale, che fu
assegnato alla Conta di Montignoso si restinga a sì piccola porzione
et l'istesso, che ne quali di Montignoso pretendessero dire, che il Conte
di Mapfa per sua parte di Conta non deve conseguire il pascolo
non dalla fossa d.ta fino morte, ma questo è ancora più di le parti
colle
di in tanto luogo differo nel memoriale accennato, che le persone
di Montignoso accennano diminuito le loro parte di Comunale, ac
cennando con di beni particolari patrii, che le confinano, lo che
è del tutto inesistente, perche ogni pratico del d.to Comunale po
le spiegare delli tre terminichi di acqua a calcina parti l'anno
della divisione, che al presente sono ridotti al piano della terra
quali d'acqua per linea retta il Conte del particolare, e sono
cognitti a tutte le persone di Mapfa, che ogn'anno seguono le
particolle, ed il giudicio di proprietà della Conta di Montignoso
che resta solo il Lago di Pietrasanta. Il più di quali è posto sopra
la Cacina del Lago il 1.o in mezzo al Padule il 3.o vicino al fo
del Canale di Montignoso fed il quarto in via marina nel Con
ne fra Mapfa e Montignoso stato ricoperto dalla materia co
data dal canale tutti in linea dell'argine, che separa il
prato de i particolari di Montignoso, e di persone di Mapfa, che
g'anno in questo territorio del Conte contiguo.
Sicche le ragioni del Conte di Montignoso sono per loro ra
dorine e chiare ovvie chiare, e manifeste, cosicchè se ch
non può negare che sia stato diviso il Conte della Marina
evidente nel territorio di Montignoso in quanto per il taglio dell'
Lagna e sia stato assegnato al Conte di Montignoso con co
do delle parti, quella parte di Conta dagli 11 termini in verso
il Monte, ed al Conte di Mapfa, la parte di d.ta Conta

vero il mare diviso per mezzo della linea che formano li
d.i confini terreni posti nell'atto della divisione; come il tutto
è registrato nel citato Jnst.o, già che nel riordo non può farsi
maggior carteggio delle cose, che peggio si stabilirono concor.
di quelle, che apparivano dal Jst.o pubblico, e dal possesso mag.
gior mai tenuto fino ad' hora; non potrà mai accordarsi
che siano vere le ragioni, che non hanno altro appoggio, se
non l'asserzione di quei medesimi, che si studiano di giustificare
la rea loro protervia, e operazioni come sono i nominati
danneggiatori, quali non stimano verun confine, con tutto che
da chi s'amministra la giustizia siano usate in pratica tutte
le diligenze per distorli da tali operazioni, avendone il
Cor.e di Montignoso dim.ti carcerarsi fino nell'anno 1745
nel quale alcuni Vaccini di Massa, avevano tagliato una
piccola quantità d'erba nel Corte assegnato alla Corte di
Montignoso, dando denunciati li da medesimi dagli Gover-
natori di questo Cor.e, i quali ne diedero avviso in lettera
dal Can.co all'ill.mo Sig.r Conte Andrea Diana Capitano di
Giustizia di quel tempo, quale per giusti risentimenti di qual governo
rispose con lettera dell'ap.to tenore, che si conserva
con altre in questo pubblico Archivio

Ill.mo Sig.re Sig.re Prona Coler.mo

Vennero ieri nella casa da me con tale d.o il Confalone in
compagnia d'altri, che non so chi sia. Mi presentò un'istan-
za sottoscritta dalli due Governatori del pubblico di Montig.o
denunciatrice di danni fatti nel taglio dell'erba nella porzione
di Comune spettante al d.o pubblico da li da nostri bricon.ri
Villani dimandando, che questi venissero castigati a tenore
delle convenzioni enunciate nell'int.o di partizione seguita
fra questa Contà, e quella di Montignoso.
Con tutto rammarico si è sentito da questo Governo Vizyor
sinonte attentato, non si lascierà d'adoperare del medesimo
di porre in freno, o castigare da buoni i delinquenti, con
condizione che li pred.i due Sig.ri Governatori spieghino
il metodo che intendono si debba tenere per provedere a

e tale erezione, se vogliono stare alle nostre leggi contra
zioni, deve il danneggiato accusare il danno ottenuto al suo Tri
bunale, e questo Magistrato deve quel Giudice in termine di
giorni dar parte all'altro giudice della medesima università
intimi e dolinquente, se lo precetti e portarli a disposizione
altrimenti se vorrà dunque il danneggiato Contestante
che si proceda in tal forma potrà spedire anco in tempo bre
pere l'istanza a codesto suo Tribunale, ed il Sig. Cons.re de
prontare parte al nostro, che così si procederà con tutta la
ne delle Convenzioni. Se poi li Sig.ri Governatori appar
il Contestante, che è l'affittuario abbiano o sfera appe
della rigorosa prigione, e dal pagamento del Cote tagliate, e
nerranno prontamente condannati i Malfattori, non lasciano
cominciamento. Si pone dunque ad arbitrio loro la ragione
zione quale poi in un modo, o nell'altro restino persuasi
del nostro dispiacere, e un tale attentato, e dal canto dei
di questo Governo perde gli sia resa la dovuta giustizia.
te in attenzione di tale riscontro rispettandola il suo
cio rispetto con tutta stima resto.

Di V.S. Ill.ma

Nuoro li 26 Luglio 1745

Devmo Servitore

Andrea Viana Paleologo

Ad in fatti benche li Governatori di Montiglioro rispondessero al S.r
C.te Viana, che realmente abbastanza ad fatti, perche i Danneggiati
comprendessero l'accaduto operato ingiustamente, prima castigati
con prigionia, e dopoi, e quella stessa i attenzioni del danneggia
in questa nostra parte

La Comunità riscontrando dunque tutta la sua fiducia nella rett
giustizia del A. V. S. la supplica, che voglia per condurre a suo fine
il già intrapreso, e poi ingiusto espediente per il trionfo de i danni
fatti sofferto l'anno 1758 per mezzo del Sig.r Cons.re di Nuoro, e inge
que altro modo le parrà conveniente, e quello per consegnare a
Bertrulio e al pred.o Francesco Ma Giorgini, come anche farli inten
tere il danno del taglio di tutta l'erba, che si trovava in pro
tesa parte di Comunale appartenente al Comune di Montiglioro
chiesta tutta in seguito l'anno 1757, e 1758 dalle medesime solite Bann
Nuoro, che vietarono la compensione del pagamento qual sola di danno

ora presentata dal D.r Pertenti, ed a procedere perciò in una rive
non li convengono impedirli simili danni, et ognuno da due Comuni altra
volta, e sicuro tutto ciò, che oltre all'uso del Canale esce in cioè dalla
parte di d.o Comunale, poiche questa Comunità, come è manifesto a
tutti nelli tre anni corrì non ha giovato giovi del piccolo sito
p.o la particella rimane dalla sua parte del Comunale
una zona solo d'erba di tanto continuata, che ne produce il
suo terreno, gl'erbe tutta state regate, e portate via dalli di
detti danneggiatori, e non da altri di Rapa, le che non può dirsi del
Cono di Rapa che riama buona zona di danno dalla
sua parte di Comunale il quale non gli viene danneggiato
dalle persone di Montignoso, e pure la ragione vorrebbe
che fosse egualmente rispettata la parte del Cono di Montig.o
delle Persone di Rapa, come viene rispettata la parte
tocata al Cono di Rapa delle Persone di Montig.o le
quali se non sono state provocate con danni incenti non mai
grangie, che abbiano danneggiato nella parte non sua
Per il che, ed in contradabili ragioni la Contà di Montig.o
spera dalla sperimentata Giustizia di V. A. una deliberazione
sopra quanto gli ha sopra esposto, per mezzo della quale
li siano rimessi i danni, e sia una volta troncato un inconveniente
che da più anni in qua perturba la quiete di questa
Contà confinante, che in sostanza l'inquietudine non dani
ca se non da poche persone, ed imprudenti, ed il benefizio
della quiete si goderà da due intieri comuni, e particolar
mente da questo, che perciò non tralascierà di pregare il
altissimo per le degni di felicitare V. A. V. alla quale
con piena reverenza, e stima si rassegna

Sentito il sud.o Memoriale dalla Ducale Reggenza di Massa, ella
ordinò al suo Comm.rio di far fare le cattura de danneggiatori, e di esigere
da i medesimi il pagamento de danni nella somma di scud.i 200, quali tutti
Comm.rio fatone catturar cinque dopo alcuni giorni di prigionia gli rilasciò con
pagamento, e dopo li tassò del pagamento de danni stanno con gl'altri ed
facendo già erano carboni 40 vi si vi la d.a Ducale Reggenza ordinò al Mad.
sopraddetta tale ragione per quale lo stato presentato dalli Danneggiatori in terme
riale in cui esponevano con false ragioni, che la parte di Comunale, stata
assegnata nella divisione al Cono di Montig.o fosse provincia e dopo, che
allora fu mandata alla contà di Montig.o l'appresso scrittura

Risposta al memoriale presentato dalla Città di Pontremoli di Montignoso alla Reale Maggiorza di S. A. S. la Duchessa Reggente di Massa, Principessa Ereditaria di Modena, contro alcuni del contado di Massa, per essersi legata l'erba che nasce nel sito ove era la franchigia del Castello di Campanio

Non vi ha dubbio alcuno, se non si vuole impugnare la verità conosciuta, che il fare di taglio legna, e l'erba, nel bosco, o sia franchigia del Castello, che esiste tra il territorio di Massa, e quello di Montignoso, così di Campanio, e qual sia tra gl'Uomini dell'una, e l'altra Città, se si ha riguardo a quanto viene disposto nelle antiche sentenze, e fodi, e Statuti, non tengo addietro per radere, e quietare le discordie tra gli loro sino quantunque più volte quelli di Montignoso non abbiano tralasciato di dare simili interpetrazioni a danno del Comune di Massa, così in questo proposito dispone, e dichiara il fodro promulgato dell'anno 1327 dal Podestà Lorello del g. Sacro de Strage, da cui non discordano i posteriori, e quello dell'anno 1535 e 1536 = quod pomus et Personum, et Ulivi Bonki, et pascui, et quei, infra Fiume de Cinquara Carmagi perpetuo in et ipse intelligant ad comune, et usufructum Ditta Municipia Massa, et Montignoni, et Ill. Nobilia de Castello, et homini et personam cuiumcumq. Ill. Comunia, et Nobilia tenere, et loco comuni inter eos pro indiviso, et ac si a principio fuisset ipsa locus totus ad comune, et ipsorum Nobilia, et Municipia, et cuiumcumque ipsorum, et cuiumcumq. Persona, cuiumcumq. Ill. Comunium et Nobilia Ditta Castelli.

Per questo già accordato dalla mentovata sentenza il Comune di Massa, viene ristretto e limitato dal giudicato di Carrara del 26 agosto 1399 fatto tra l'una, e l'altra Comunità, la quale mozione alla transazione, che tra di loro fecero li 30 Luglio dell'anno, anzi in esso le parti espressamente si protestano di non volere in ora alcuna a quello derogare, dicendo, e venire in cognizione

che ora si comprende questa divisione, conviene riconoscere quanto fu conveniente
" pattuito nella transazione, a cui hanno gli Residenti relazione, ed anche
" protestano di non volere danneggiare.

Si stabilisce dunque nella Transazione = Che del luogo, e luoghi dove nascono
" i falarchi nel Tenim.to Comunale si debbano per tutta eguale prop.ne fare
" due parti eguali = come altresì = Che nel modo medesimo,
" e precedendo la vista, nessuna non si terminepero y concordia come
" di sopra, e dentro il med.o termine si debbano parimente fare due
" parti eguali del Legname, e Bosco di detto Comunale y seguita
" la divisione y i med.i cinque anni prossimi, e di quelle due parti
" distinte, e separate con termini apparenti se ne debba assegnare
" una alla Comunità di Rapsa, e l'altra alla Comunità di Rodrigano.

I falarchi non nascono in ogni parte del Comunale, che nella
maggior sua parte verso il mare essendo pura arena, altri non
produce, che poche erbe valutabili non atte ad uso alcuno,
ma bensì il luogo, e luoghi da falarchi fuori della macchia,
che separatamente divider si doveva in due parti eguali

Adsit Deus

Atti 25 luglio 1760

Risposta per la Mag.ca Comunità di Montignoso alla Informa. comunicata per la Illustre Comunità di Massa circa il Comunale delle Marine

Nel mese di Giugno dell'Anno 1756. alcune Persone del Contado di Massa unitamente in numero di trenta circa, si portarono nel Territorio di Montignoso, ed iui nella porzione del Comunale delle Marine assegnata fino dell'Anno 1599. ai Montignosini per usufrutuarli liberamente da loro, segarono, e si appropiarono tutta l'Erbe, ed Alberi iui esistenti. Un tal fatto di questa natura che forse in altri avrebbe eccitato un giusto sdegno, per effetto di rigiungere la violenza con maniere forti, e proporzionate, non ebbe però negli Uomini di Montignoso altra forza, che quella di ricorrere contro codesti Delinquenti, come fecero per mezzo di Memoriale rispettosissimo all'Altezza Sua Ser.ma, che degnamente presiede nel Consiglio della Ducal Reggenza di Massa: con che i ricorrenti diedero segnali della moderazione, e pacatezza di loro animo, e a un tempo stesso del sommo ossequio che nutrono verso la Sovrana Venerabilis.ma dello Stato Massese.

Fino ad ora per altro il Memoriale non altro avendo sortito effetto che la comunicazione di una ragionata scrittura ove in nome della Illustre Communità di Massa si risponde ai motivi e fatti diduttati nel memoriale med.mo sulla concepita idea di scularne la insussistenza, altresì si è giudicato opportuno, e stabilito dai Ricorrenti di replicare, mostrando, che quanto da Loro si espose ha l'appoggio della verità, e il fondamento de' più accertati principij della civile ragione. Colla scorta de' quali, e sempre sulla traccia del vero, avendo or io assunto l'incarico di secondare sì fatta lodevole determinazione de' i Montignosini, mi lusingo, che L. A. S., e gli altri soggetti rivere-

tissimi componenti la Ducale Reggenza, dietro i dett
di quella rettitudine di cuore e di mente, onde si sen
no dovuti diuenderanno nella sentenza che impong
freno a i Loro Giurisdizionali e faccia sì, che oltre
mendazione de danni inferiti in auuenire si astengu
dall'inuadere l'altrui, e da turbare fra i sudditi di
Domini insieme confinanti la tempre commendabil
e uantaggiosa quiete, e armonia.

Tutto il momento della differenza per tanto consiste ne
uerificazione di questo fatto, uale a dire, se il Com
le delle Marine esistente nel Territorio di Monign
e di sua proprietà, benche, quanto all'uso del pascere e
gneggiare, fusse anticamente d'uso promiscuo, e indiuiso fra
Comunità, e quella di Masta, a norma delle commote
te degl'Anni 1327. 1417., e segnatamente dell'ultima
fenita dal sig.r Marchese del Vasto il 1538 (A) rimas
tutto diuiso, secondo che già douersi quello diuidere appres
mente fu concordato fra loro nella più chiara guisa,
nella più solenne forma mediante publico Istrumen
celebrato li

(A) della sentenza 1534. iui = „ quidquid intra dd. terminos in
„ sit esse debeat sicut certe est proprietatis Communis, et hominum
„ Monignosi et sit et esse intelligat.r ad usum Communem pascendi
„ boschaggiandi uniuersitatis et hominum Masse, et Monignosi
„ dictorum, non tamen quod proprietas sit alterum de Monigno

li 31. Luglio 1599. (B)

Prorende, [illegible] Comunità di Massa, e si accinge l'Autore della risposta a giustificare la pretensione, che tal contratto di concordia, per quello, che risguarda il Bosco, non sia stato giammai posto alla sua esecuzione, e che ne resti il terreno indiviso, e quindi tuttavia comune il diritto e l'uso di boscheggiare, e all'incontro la Magnifica Communità di Montignoso si persuade, che non meno di le Terre boschive, che delle paludose la conuenuta divisione seguisse, al Lume delle ragioni, che vanno da me a posi

---

(B) detto strumento = „ Che del luogo e de luoghi doue nascono, e „ fanno Palasche del Comunale posto in Marina, del quale nelle „ sentenze, si debba per tutto Agosto prossimo fare due parti uguali „ in questo modo cioè, che vedi prima se le Communità suddette „ si possono fra loro concordare di fare assegnare l'una all'altra „ respettiuamente le due parti, e non succedendo si metta a sorte, „ e le sia lecito nella parte assegnata tagliare, segare, estrarre in „ detta parte Palasche; con dichiarazione, che della parte della d.te Comu- „ nità non possa, ne sia lecito all'altra Communità, et Uomini, e singo- „ lari persone di quella tagliare, ne far tagliare Palasche, ne altro t. „ Si debbano parimente fare due parti uguali del legname, e Bosco „ di esso Comunale, e se ne debba assegnare una a Massa, e l'altra a „ Montignoso, come così ora per allora si assegnano all'effetto sudd. „ di potersi tagliare, e estrarre liberamente, e d'ogni tempo così stipa, „ Felce, come ogni altro legname; ma fuori della parte assegnata non „ si possa tagliare „

porsi sotto gli occhi di chi non accettator di persona, p
soltanto amatore del giusto sarà per discernere ch
mente, e di buon grado abbracciarle.

E in fatti come può dubitarsi di codesta verità? In seguito dell
menzionata concordia, o transazione procedettero am
le ~~parti~~ Communità per mezzo di Lor Deputati ad al
solenne Contratto per mano pubblica ricevuto, ove il
munale nostro di distribuirsene in due parti confide
per uguali, con apposti undici Termini per istabil
mostrazione delle distribuitesi parti, e specialmente
indicare i confini da tutti i Lati, ove il contrattato
rachiudesi talmente che mancasse ogni disputa
tutto questo diviso non fosse, come appare dall'Istrum
de 23 Agosto 1599. relativo al sopranominato de 31 L
(C) e che

(C.) V. Istrum. 23 Agosto cit. = „ hanno diviso conforme a d. accordo l'Tal
„ Cannelle, Scope, Sordoni, Erbe palustri, e simile che sono nel Comun
„ tra Massa, e Montignoso nominato, e confinato come in d. Istrumento
„ concordia, e di tutte le cose suddette hanno fatte due parti divise p
„ la linea retta dal Termine murato, che resta sulla ripa del lago verso
„ qua di Cinquara, sino al Termine in principio di Fossaia, che è il ter
„ ventesimo dal Mare verso li monti, in una delle quali parti hanno p
„ e messo tutti quei Talaschi, Cannelle, Sordoni, scope, Erbe palustri, e
„ li, che restano dalla linea retta di d. Termine in la ripa del lago al
„ ne sud. in principio della Fossaia verso il Mare, e a qua di Cinquara t

che estimamente prova la divisione, e ne obbliga all'osservanza i successori di qualunque genere. (D)

Se dunque il Comune tutto si ripartì a i Contraenti, con farsene per entrambi una porzione distinta, e separata dall'altra, e se iui erbe palustri ugualmente che boschiue piante esistevano, per necessaria conseguenza, e l'une, e l'altre ancora come accessorij al ripartito Suolo, furono ripartite, per quanto rettamente argumentasi dalle risposte degli inclitj Giureconsulti, Vlpiano, e Gaiuiano che ne volumi delle Romane Leggi si osservano registrate (E) Il che è concorde col giusto assioma, onde

---

„ parte si rilasse a Massa con tutte quelle ragioni, e facoltà apparenti nell'
„ Istrumento di transazione, e nell'altra, e seconda parte hanno posto, e pongono
„ tutti quei Palasci, Canzelle Sordoni, Erbe palustri e simili, che restano
„ dalla linea tirata da al Termine in la riva del lago al Termine in prin-
„ cipio di Fossaria verso Massa, e Montignoso dentro sere alli Termini
„ di T.o Comunale, che si rilasse a Montignoso con quelle ragioni „

(D) Sacr. Rot. Decis. 89. n.o 4. p. 8. Rec. Mascard. de Probat. Conclus. 401
„ per Tut.

(E) LL. 24. 47. 73. ff. de contraend. empt.

arde si appara, che qualora nella assegnazione di un fo
do si fa il rapporto all'intero corpo di esso, tutte le cose
in quello contenute benche non ispecificate, si anno pe
comprese, se con patto espresso non se ne fusse stipula
L'eccettuazione (F.)

L'orazione uie più ritiene la forza sua se riflettesi, che il
terreno rispettivo essendo stato disegnato con espressi con
ni, in essi per virtù di propria natura a prò di que
cui si conosesse il Terreno medesimo, s'includa tutto c
che trouasi entro il confinato spazio. Talfu il prese
dal Duca Allessandro ad A. Largo scriuendo = cui = „ Si
„ Agri uenditor demonstrauit, et legem dixit intra eo
„ neminem ingressurum „ (G.), ne ui hà Autore, che
sconuenga (H.)

Contra tali principi certissimi male si oppone, che l'is

„ (F.) Dd. LL. 14. 47. 73, e ivi respettiuamente la Chiosa Sac. Rot.
„ Dec. 520. n.° 63. p.te 14. rec.
„ (G.) L. si fines C. de euict.
„ (H.) Bald. in Rubric. C. de contraend. empt. Paris. de Put.
„ tract. de fin. Feud. Cap. 7. n. 4., et 5. Hieronimus de Mont. C
„ tract. de finibus Cap. 88. n. 2.

de 23 Agosto appaia rispetto ai Palaschi, e alle altre Ghiande, che nel suolo paludoso nascono, e non già alle piante, che nel Boschiuo germogliano: mentre di mira non perduto il fatto della diuisione, e partizione di tutto il Comunale a comodo respettiuo dell'una e dell'altra Comunità, e rammemorato qui, che iui ugualmente Paludi, e Macchia conteneuasi il difetto di tenersi proposito delle Ghiande (se pur u'è tal difetto), quando meglio espresse nel Contratto anche le scope, che son frutto di Bosco, colla mira degl'istessi principi si abbatte la opposizione contraria

Tanto più che il precitato documento de 23 Agosto usando parole del tutto riferentisi al precedente de 31 Luglio (I) e in questo essendosi conuenuto che si Macchia, che Paludi si diuidesse et anzi essendosi iui detto che già d'ora per allora si assegnasse la detta Macchia, (K)

Atteso

(I) d. Istrum. 23. Agosto iui = „ Volentes deuenire ad diuisionem infra tos „ pres, et iuxta tenorem et formam Instrumenti transactionis et concordiae et „ successiue = Anno diuiso conforme a d. accordie si Palaschi, Cannelle, scope „

(K) d. Istrumento de 31 Luglio iui = „ si debbano parimente fare due parti „ uguali del legname, e Bosco di esso Comunale, e se ne debba assegnare una a „ Massa, e l'altra a Montignoso, come cose ora per allora si assegnano „ all'effetto di potersi tagliare „

atteso il dittenio volgarissimo, che il riferente nu
aggiunga, o diminuisca al referito, che in quello
siede con tutte le sue qualità (L), si comprend
perciò anche nel riferente nostro quel più, che n
ui si legge, e che nel detto riferito ritrouasi, e
spesso hà deciso il Sacro Romano Ditorio seg
mente in questione uguale alla nostra (M).
Maggiormente eziandio douerà abbracciarsi questa sen
perche la veggiamo protetta dalla generale pr
zione, uale a dire, che l'atto si reputa compi
a seconda del precedente trattato, e stabilito, m
rando in tal guisa il volere della potestà, o p
tosto della già contratta obligazione, mentre
regola, che sull'origine del titolo il posteriore au
mento puone la base sua (N) la quale pre
zione, per l'effetto di rendere concorde il questio
Co

„ (L) C. cum toto ff. de hered. instit. Sac. Rot. auanti Molin.
„ 576. n. 23. Surd. Decis. 191. n. 18.
„ (M) Rot. auanti Molin. Decis. 128. n. 18, e nelle recen. Decis.
„ n. 1. p. 12 rec. iui = Cum expressa relatio habeat, per inde est
„ diuisio partium infra tenorem d. Mandati esset in eodem Istru
„ expressa „
„ (N) L. Luius S. Imperatores ff. ad Municipal. Rot. Rom. ava
„ Gregor. Decis. 522. n. 6.

Contratto colla convenzione seguita da prima, è sì vigorosa, e possente, che permette ancora spiegarlo in quel senso, che meno appaia corrispondente al proprio significato delle parole adoperate in esso contratto (. O.)

L'addotta proposizione ammessa generalmente cade nell'Ipotesi affatto in acconcio per due circostanze di ponderazione ben degne: La prima si è, che le Communità dividenti nel proemio dell'Istrumento palesemente dissero di voler procedere alla divisione dentro il tempo, e giusta il tenore, e la forma della stipulata transazione e concordia (. P.) L'altra è, che Elleno nella parte finale dell'atto si protestarono solennemente di non volere ne punto, ne poco derogare a quanto già era transatto, e concordato. (Q.) Or rapporto alla prima circo

---

„(O.) Cravet. Cons. 70. n. 13. 5. Decis. Cons. 194. n. 3. Paul. de Mont. Lic. Cons. 52. n. 18.

„(P.) Vedi il notato (. O.

„(Q.) d. Istrum. de 23 Agosto cui = „ si rilasciò con quelle ragioni, in detto Istrumento di concordia al quale e cose in esso contenute i Sindici dell'una, e dell'altra Communità non intendono in cosa alcuna derogare, come così protestorno, e dichiararono = „

circostanza, se il contratto di concordia prescriue, e
il boschiuo non meno, che il Lalustre diuidasi, co
potrebbe annerarsi giammai, qualora restasse diu
il solo Lalustre, che si fosse proceduto alla diuisi
giusta il tenore, e la forma del concordato? come
alle in prima conuenute cose non sarebbesi d
gato, lasciando indiuiso (senza neppur farne u
na riserua) il suolo produttore del frutto più
siderabile, a cui perciò tendeuano le principali
de Contraenti?

Qui non accade per manifestare la forza delle ind
circostanze far uso di legale ragionamento, ne
gare autorità di Dottori, mentre il solo comun
ragioneuole intendimento ne persuade, e appien
conuince. Per altro è assai ouuio, e piano il
me delle ciuili Grammatiche, dal quale siamo istr
che la parte dispositiua si regola, si estende, e si l
a norma dell'addotto nella proemiale, e che da qu
somministrasi luce all'oscurità di quella onde
rata ne uiene (. R.)

(R) L. Cum Pater Dulcissimi ff. de Leg. C. si de certa, doue Bart
de Transact. Gieson. in Leg. quinquagima Cons. 16. n. 5. Colum. 2 ff.
Trebell. Cruet. Cons. 16. n. 5. Bald. in Leg. cum Quid ff. si certum peta
Joan. Quart. de nobil. in Diuisione n. 2. et seqq.

Per quel che poi concerne la circostanza seconda si auuerta, che non v'hà Foro più diuolgata Teoria, che tutto debbesi porre in opera, perche il Giudicante non contradica se stesso [S] come ui sarebbe la contradizione nella facti specie, se, doppo auer detto di diuidere a norma del conuenuto, e doppo auer protestato di non derogarui in uerun cosa, diffettato si fusse bentosto sulla principale sostanza della diuisione.

Ne suffraga il soggiunto dall'Autore della risposta, cioè, che nel Istrumento di Transazione si ordini, che con termini apparenti distintamente dal luogo doue nascono i Falasche, e le altre Erbe si abbia a fare la diuisione del luogo oue è la Macchia, imperocche il contrario motiuo io discerno manchevole di base in fatto, ed in ragione. Dissi in fatto, perche non leggo nell'Istrumento de 31. Luglio la motiuata separazione di Palude da Macchia con termini apparenti altro nò dicendosi, quando iui si tratta del Terreno Boschiuo, doppo auere disposto dell'altro, se non che si debbano parimente fare [ne trascriuo le precise parole] = „due „parti uguali dell'legname, e bosco di esso Comunale, e se ne

[S] Decius Cons. 433 n. 17. in fin. Sac. Rot. coram Bich.
„Deci. 283. n. 16.

„ e se debba assegnare una a Mapia, e l'altra a Mon-
„ gnoso, come così ora per allora si assegnano all'effetto
„ detto di poterui tagliare, et estrarre liberamente, e ad ogni
„ tempo così stipe, fetie, come ogni altro legname =„

Vacilla ancora il motiuo in ragione, perche qualora la li-
ra del Contratto de 31. Luglio importasse una diuisio-
da fatti distinta dell'una, e dell'altro sito, sempre che
quella fosse seguita, (come parmi d'auer già pro-
concludentemente, e spero anche di porle in istato d'e-
denza in appresso), in ciò sol consistendo la intenzi-
delle parti, il Contratto rimarrebbe adempito, gian-
que non osseruata la material forma, che le pa-
le ne insinuano, perche le parole all'intenzione
e non queste a quella seruir debbono (T.)

L'anteposto inadempimento della material forma cioè
dinata diuisione, meno eziandio è attendibile, pe-
le parole adoperate nell'Istrumento non ponno int-
dersi, giusta il ragionar de Forensi condizionalmente
ma dimostratiuamente, cioè per dimostrare qualche

(T.) L. Labeo ff. de suppell. Leg. etiam Cod. de Iure Dotium Rot.
„ 149. n. 6, et 7. Vol. iii = Magis rei uerita, et intentio partium in
„ de uenit, quam uerba, et extensio scripturę, uerba autem debent int
„ mente non autem intentio uerbis =

sposizione della Mauhia respettiuamente assegnata all'una e all'altra Communità, essendo certissimo, che i termini di confine non si pongono, che per togliere le dispute circa i predi contigui fra loro di diuersi Padroni, onde possano discernere qual sia il proprio fondo, e l'adiacente altrui (V.) Or tuttauolta, che costi del dimostrato, è cosa affatto indifferente l'usare più una forma, che un'altra nel dimostrarlo (X.); e specialmente è regola in tal caso, che non solo indifferente, ma souerchia affatto sia l'apposizione de termini per dimostrare il confine del fondo: così concludesi da quanto scrisse Vlpiano iui =(Z.)= „ omnino debebitur fundus non quid „ quid demostrate rei addit. satis demostrate frustra est. „ e meglio Giauleno iui

---

„ (V.) Cap. forey. de Verb. signific. Scan. Andreas. In. Cap. Cum Causa „ de Prebat. de Lit. de Finibus feud. Lib. 1. Cap. 2. Hieron. a Mon- „ te de Finibus. Cap. 18. n. 3

„ (X) L. Demostratio 17 Leg. Falsa 33. Leg quibus 40. §. Dotalem „ L. cum tale 72. et legg. ff. de Cond. et demostrat. Rot. Roman. „ Decis. 320. n. 8. et legg. par. 10. rec.

„ (Z). L. pr. in fin. ff. de Dote Prelig.

iuri [Y] „ Demostrazione fondi facta fing nom
„ super vacaneum est = „ , e così i più classici Giur
sulti ammonizione, ei Tribunali più conspicui d
dono [AA]

Alle enumerate Teorie, cioè, che seguitar si debba la
stanza del disposto, e non la correcta delle paro
che il già certo non abbisogni di maggior certifica
corrisponde l'altro non controverso aforisme, il g
erudire, che indarno si scrupoleggia sulla mane
da usarsi per l'ottenimento di una qualche cosa
pre che questa si ottenga, qualunque sia il non
tato mezzo e la strada, che ne conduca ad otte
Su questo è preciso il Testo nelle Pandette alla Legge
servus sotto il Titolo De Verb. obligat., seguitato da
ner

„ [Y] Leg. Cum semel §. Demostratione ff. de contrahend. empt.
„ [AA] Bartol. in d. Leg. Cum semel. Bald. in Rubric.
„ n. 14. Versic. numquid. C. de contract. Empto. Paris. de
„ Put. de fin. Cap. 4. n. 8. Socc. fin. Cons. 172. n. 28. lib. 3.
„ Sac. Rot. Decis. 95. n. 15 et 16. Cr. Decis. 234. n. 9 p. 8. Rec. ibi:
„ Termini non sunt apponendi quoties sine eorum appositione
„ pt. ro, vel locus certius apparere infra regulam ff. ubi
„ quod rei demostratae frustra adiicit. alia demostratio.

uersale uso de nostri seruenti. (BB)

Quindi dalla Tesi all'Ipotesi discendendo, quale è la cosa, di cui, le due Communità si proposero il conseguimento, allorche conuennero di procedere alla diuisione del Comunale delle Marine, fra loro prima promiscuo? Non altro certamente ne fu il fine (e l'affare parla da se medesimo), che quello di procedere meglio allo scambieuole proprio uantaggio, e di sfuggire i frequenti piati cui la comunione del Dominio, o possesso suole purtroppo recare fra gli Uomini (CC) di sua natura inclinati alla discordia, e ad abusarsi di un diritto comune prevalendosene disugualmente l'uno in pregiudizio dell'

(BB) Luigi Mans. Cons. 55. n. 28. iui = finis enim et non media attendunt. I. Mans. Cons. 522. n. 10. iui = De effectu potius, quam de modo tiendum, et credendum sit = Ruin. Cons. 74. sotto n. 5. lit. 5. Ventur. Cons. 49. n. 112. et segg. Sac. Rot. Recens. Decis. 202. n. 31. p. 5. tit. iui = Non curamus de modo dummodo habeamus effectum = I. Decis. 436. par. 9 Tom. 2 ibi = Dummodo idem ad ipsorum commodum resultaret effectus dict. Decis. 461. n. 29. p. 13. I. Decis. 171. n. 10. p. 14. iui = Cum ea quæ sunt requisita ad certum effectum nihil referat quod ex equipollentibus fiat =

(CC) L. Iudicium ff. Comun. Diuidun.

dell'altro; onde poscia di leggieri nascono gra
viste, scandalosi fatti, e disordini i più funesti,
Ciò posto, egli è innegabile, che il sopra ideato fine
si secondava tanto nel dividersi distintamente il B
schiuo dal Palustre, e così nel compiersi due oper
zioni una su questo, et una su quello, quanto in
distintamente, e così nel farsi una semplice div
sione comprensiua del terreno dell'una, e dell'alt
natura auuenga che, o una o due fussero state
operazioni, si veniua ugualmente a discernere
mediante i termini apposti, ei descritti confini,
qual parte fusse situata sì la Macchia, che La
de per Massa non meno, che per Montignoso d
minata.
Siche quantunque sembri, che l'Istrumento de 31. Lugl
restringa a due diuisioni, forse supponendosi al
dai Contraenti, che una sola bastar non potesse,
tutto ciò riconoscendosi poscia in atto pratico,
suol dirsi, che facendo due sole parti del Comunale
tutto trauersandolo da un confine all'altro con una
e da un'altri termini contrasegnata, riconoscendosi,
che ciascuna di esse parti a includere la giusta porz
sì del legname, che delle Erbe palustri se ad una sol

Giurisdizione si limitarono nell'Istrumento de 23 Agosto si
ratifica, che non ostante il precedente de 31 Luglio il
conuenuto in questo affatto s'adempie; ed anzi più prudente-
mente, perche le regole di un buon giudizio ne allonta-
nano dal moltiplicare gli Enti senza necessità, e dal fa-
re per mezzo di più atti, ciò che puote ottenersi per
mezzo di meno.

La illuminata mente del contrario scriuente, non è da dubitar-
si che non senta la forza del nostro argomento, onde
è che procura egli di declinarlo, asserendo, che nella porzio-
ne dagli undici Termini verso mare, et aqua di Cinquora
conceduta a Maffei l'anno 1599. non u'era alcuna
Macchia, ma questa tutta, che or viene denominata
il Campanio, trouauasi nella porzione dagli undici Ter-
mini verso Massa, e Montignoso conseguita dai Montigno-
sini, e conclude perciò che il Macchioso in verun modo non
essendo diviso, rimane tuttauia promiscuo a Comune vantaggio.
Ma come è mai lecito di proporre un fatto qual principal fon-
damento di propria intenzione senza auerne alcun le-
gittimo indizio, benche menomo, ed apparente, anzi ad
onta della notorietà in contrario, e della stessa oculare
inspezione, che supera ogni genere di prouanza? |DD.|
diuo

|DD.| Rija in L. Damnum 2. 7. de damn. infect. Const. de remed. subsidia Rem.
« 101. per Tut. et de re integrum Dittmet. 37. per Tut. Sac. Rot. Dec. 472. n. 30. p. 19. rec.

Dico pertanto, che al solo fissar gli sguardi sulla superf
dagli undici termini verso il Mare, e l'aggua di
guara, ella è evidenza, che iui pure in molta
zione giace terra di qualità boschiua, che appiesto
riconosce da i cespugli, e siano germogli in gran
ro di Cerri, di Elci, di ontani, e di stipe, testimoni
fragabile dell'antica Macchia che gli hà prodotti g
sa inferconda, e devastata in breue spazio da i Mass
doppo la concessione loro fattane, come è notoria
come occorrendo, allorche sulla differenza si formas
processo abbondantemente si proueerebbe.

Ma si fatta evidenza posta eziandio a parte, non pro
il suolo boschiuo del Comunale esser tutto compre
sito distinto cogli undici termini verso Massa e M
gnoso, e perciò esser promiscuo all'una, e all'altra
munità, poiche se tal fusse, qual si afferma ex a
il Palidoso dato agli Dominii di Montegnoso nell
1599., che or chiamasi le Particelle, non sarebbe ch
ca la dugentesima parte del terreno dato in d.° anno
Dominii di Massa. Laonde troppo dipartendosi dall
del ragioneuole il dire, ne il pensare, che la diuisio
fusse tanto enormemente disuguale in pregiuditio
dei diuidenti si contra la natura di essa, la quale
manda perfetta uguaglianza; ——

(EE), si contra il concordato nell'Istrumento, cioè, che le parti dovessero farsi uguali, necessariamente consegue, per togliere l'assordo di una tanta iniquità, più tosto che di semplice disuguaglianza, che pure il luogo d'il Campaccio fosse ai miei principali toccato in porzione, per quanto in assai meno dure circostanze dalla Maestra de Tribunali si auuerte (FF).

Veggio bene opportunisi sul testè ragionato, che non è lecito l'argomentare dell'estenzione del terreno, quando una parte ne sia fruttifera, e feconda, e l'altra deserta, e sterile, qual si pretende appunto esser quella dagl'undici termini uerso Mare, e l'aqua di Cinquara. Ma a che ne gioua l'opposto? nulla a dir uero, mentre che che sia dell'asserita sterilità, la Communità di Masta uendendo all'incanto i suoi falasche ne hà d'annuo profitto presso a Ducati quaranta, e all'incontro la Comunità di Montignoso in simil uendita ritrae la sola somma all'incirca di ducati sei, come da respettiui pubblici libri più all'opportunità palesarsi. Talmente che l'opposizione ritorcessi contro chi la formò, rilevandosi la mentouata eccessiua disuguaglianza, non solo nell'estenzione, ma eziandio nel valore, il quale precisamente è considerabile nei contratti correspettiui, al fine di conoscere, e giudicare in caso di

(EE) „ L. si frater C. Comun. utrusque Iud. L. si familia. e iui la Chiosa ff. famil. erci-
„ undę Bald. in Leg. Penul. in Princip. C. Comun. diuidund.

(FF) Rot. Rom. Decis. 392. n. 14. par. 14. ciu = „ quare ad euitandam inuerisimilem
„ inaequalitatem dicendum est, quod uere intellexerint relaxare inuicem bona
„ diuisa = „

di dubbiezza se sia, o nò assegnato qualche fondo a
dei contraenti, che formata ne abbian questione. (
Si prosegue ad opporre, che i Montignosini a lor medesi
imputar debbono la minor quantità del Comunale, che
no, poscia che alcuni di loro verso i confini del
no diviso parte ne hanno usurpata in pregiudizi
universale della Communità: Ma questa seco
opposizione è di peggior natura della prima, es
la usurpazione seguita piuttosto per osservanza de
sesi, che possedendo de prati contigui a detti conf
sono inoltrati nell'altrui fondo, senza che però s
alteri la somma proporzione, che vi sarebbe st
nel contratto dell'anno 1599, se il Bosco dentro gli
A

" (G G) Alexan. Cons. 222. in fin. L. 6. Roland. a Vall.
" Cons. 82. n. 54. Vol. 2. ui = An aliquis includat. in
" parte diuisa, vel non, hoc cognoscit ex quantitate
pretii =

termini verso Massa, e Montignoso non fusse rimasto intiero ai nostri, in ponderando, che l'usurpato non trascende la misura all'incirca di cento pertiche superficiali.

Allorche poi all'insuperabile argomento dedotto dalla troppo disuguaglianza, anche rapporto al valore respettivo delle due diuise parti, la quale in se contrarie opposizioni confutando, uie più confermasi, auadesse aggiungere ragioni, onde apparisce, il riferito Campaccio esser denuto in diuisione ai Montignosini, valeuolissima sarebbe quella, che si desume dal non mai interrotto priuatiuo possesso, che anno auuto costoro del terreno in questione dall'anno 1599. fino all'anno 1723., essendo indubitato, che una ariicentinaria osseruanza appieno dichiara a tenore di essa la conuenzione precedente [HH]., quantunque le parole di essa importassero, secondo il proprio loro significato spiegandole un

opposta

[HH]. Leg. si de Interpetrat. de Legit. Castron. Cons. 363. n. 18. "p. 14. Rec. ibi = d. prædium semper possedit, ex "qua observantia subsecuta declarat quid "actum fuerit in precedenti contractu = "in pacto di diuisione. Rot. auanti Molin "decis. 105. n. 10.

opposta intelligenza (II), e quantunque neppu
na menzione nel celebrato contratto si facesse di
ove il momento della causa risiede (KK).

Nemmeno per altro è necessario all'intento un possesso
fondo per sì lungo spazio, ed eccedente la memo
degli Uomini, bastando quello per un corso assai
re di tempo e del solo decennio per l'effetto, pur
curate le altre giustificazioni) di presumersi
divisione a favore di chi da prima possedeva
indiviso con altri il fondo medesimo (LL); e ci

„(II) d. Rot. avanti Molin. Decis. 1003. n. 16 e avanti L
Decis. 279. n. 7.

„(KK) Alberic de rot. in Leg. Si Certis An. C. de pact. C
de Lex. post. Joann. de Lut. in Lege 2. C. de Feud. Limi

„(LL) Cravet. Cons. 97 num. 5. Cephal. Cons. 596. n. 7.
„Tesaur. Decis. 205. n. 1. Sac. Rot. Decis 220. n.
„p. 18. Tom. 1. iuc = „ Si quis non aliis probationibus p
„ Sed probat hoc scilicet se possedisse rem, ut propriam,
„ parte una, et per decem annos inter presentes, et viginti
„ inter absentes solus sufficit onera, et solus sensit com
„ verisimilem est divisionem factam fuisse „

due affatto convincenti motivi; L'uno, perche il possesso si reputa sempre conforme al preambulo titolo (MM), L'altro, perche diversamente essendo la cosa, massima inverisimiglianza ne sorgerebbe, che i compossessori, o padroni avessero sì lungamente tolerata l'usurpazione de propri diritti, e d'un bene sempre pronto, e opportuno a' loro bisogni nella perdita avessero consentito (NN.)

Or che dir Vouratti, se nella figurazione del nostro caso alle presunzioni, e congetture, bastevoli a giustificare la divisione (OO.), si unisca la provanza risultante da Pubblici, e solenni Istrumenti, dalla notorietà, dalla evidenza, da Fatti per se stessi parlanti, e da un più che centenario possesso, che preso in forza di presunzione è indubitato di qualunque più valevole titolo, e distruttivo di qualunque altro, benche si trattasse di Giurisdizioni, e Signorie, non che d'inculte Macchie, e di miserabili

---

(MM) Leg. si certis annis ove Bald. n. 7. C. de partis

(NN.) Gouet. Cons. 269. n. 7. Rot. coram Mullen. Decis. 189. n. 6.

(OO.) Leg. non adeo, ove Bald. e Salic. C. famil. Erciscund. La Chios. in leg. Lanulo. C. Cum divid.

bili paludosi terreni (PP)

Qui pure gli Avversari, ravvisando la virtù dell'allegata osservanza, francamente ne impugnano la sussistenza. Egli per altro troppo difficile si rende il persuadere, che manchi ai Montignosini il primo possesso del disputato terreno, allorche dell'opposto ne comunicano altri fatti, che or sono per sottoporsi in breve orazione all'altrui imparzial censura.

Primieramente doppo l'Anno 1599. parecchie, e varie volte, (e ne costa da Publici atti) sonosi processati, carcerati più Uomini del Contado di Massa, per incisione di Piante, e altri danni inferiti nella nostra Macchia; e qualora non si sono difesi, come taluolta è successo, hanno dovuto patire gli effetti della riportata condannagione.

Speciale in tal proposito è l'occorso fino dell'Anno 1[illegible] rispetto alla persona di Francesco Giannetti [illegible] sese. Tagliati da lui alcuni Ontani nella porzione del Comunale dichiarata di spettanza di Montignoso, se ne costrusse in quel Tribunale il proc[illegible]

(PP) Cap. super quibusdam §. proterea de Verb. signific. et a ivi la Chiosa Sac. Rot. Decis. 709. n. 4 p. 18. Tom. 2.

e il delinquente fu carcerato. Voleva esso pagare la pena del suo delitto, e sortire dalle Carceri, ma non lo permise il Tribunale precedente per altri reati, di cui era il Giannetti indiziato. Il Sig.r Principe di Massa suo Sourano alla di cui protezione era ricorso il colpevole, inuiò dispaccio a Lucca diretto al Magistrato Supremo della Repu.ca Ser.ma oue ammise, che fosse giusta la condannagione del reddito per gl'Ontani tagliati, e solo conueneuolmente espose la dispiuenza sua, supponendo uere le rappresentanze del Ricorrente, che la Corte di Giustizia di Montignoso, il ritenesse tuttauia nelle Carceri sotto il pretesto di altre mancanze.

Or ciò all'all'auorgimento di Chi che sia non solo palesa l'antichissimo possesso nostro, che or troppo male da altrui si contrasta, ma da a noi uinta affatto la causa, perche l'inclito Predecessore della presente Ser.ma Sourana di Massa non mai auerebbe accordato il priuatiuo diritto a prò de Montignosini sul controuerso suolo in pregiudizio della uerità, e de propri Vassalli, massime nell'atto, che uerso di uno di essi uolle adoperare il patrocinio suo, se realmente non auesse riconosciuto, che il suolo stesso atteneua alla

Com.a

Communità nostra, a norma dell'Istrumento d
Agosto 1599. Oltre di che senz'altro raziocinio
L'asserzione del Premisse costituisce una giu
friazione abbondantissima, ed anzi rimane qu
elevata al grado di presunzione chiamata dai
renti Juris, et de Jure, contra di cui regolarm
non si concede l'adito ad una contraria proua

L'allegato autentico inuariabile documento potrebbe
e al Leggitore risparmiare il racconto istorico d
altri fatti al proposito stesso tendenti: pure, ap
d'ogni parte riluca uie più la ragion nostra
non rimarrà il soggiungere, che fino dell'anno
il Parlamento di Montignoso per suo decreto d
Gennaro uietò sotto determinate pene à suoi su
Vomini il taglio del bosco già assegnatoli l'an
1599, e i Decemuiri Lec.mi Nostri Signori il con
marono aggiunta qualche limitazione, come
da Loro ueneratà deliberazione de 15 Aprile di

(LL) Clemensin. Prim. de Probat. Cap. Nobilissimus 87. Di
Rot. Decis. 81. n. 33. p. 6. Riminald. Sum. Cons. 355. n. 27.
Quod stet assertioni Principis causat. ex presumptione Jo
et de Jure contra quam non admittit probatio=

no 1614.

L'anno 1675. il medesimo Parlamento decretò pure il riparto fra detti suoi Uomini delle Piante di Ontani, che erano nella sua Mauhia tocatali come sopra in diuisione, col patto ad essi di pagare alla Camera Comunale una certa annua tassa.

L'anno 1686. per mezzo similmente di atto del Parlamento si proibì il diuisato ripartimento degll' Ontani, riponendo in uigore il riferito antico Decreto dell'anno 1614.

Le quale cose, quanto manifestino il priuatiuo possesso presso dei Principali, niuno è che nol vegga, mentre Eglino non mai auerebbono proibito a se stessi l'inuasione degll' Alberi nati, e da nascere, qualora quella ai Massesi fosse, come sarebbe stata, permessa, ritenendo il supposto del suolo tuttauia indiuiso, e respettuamente non auerebbono fatta fra i Comunitatiui la distribuzione degli Ontani, ingiungendosi l'aggrauio di una annua tassa, allorche i Massesi sul mentzionato supposto auerebbono potuto a lor talento seruirsi di tali piante; se pure pensare non si uolesse con troppa eccessiua inuerisimiglianza, che i Montignosini auessero contra di se ristretto e uin-

vincolato l'uso del Comunale, lasciandolo li
e più ampio a favore degl' Auversari.

Si corrobora il nostro possesso da più negoziati, e di
ci sopra codesto Comunale avuti in diversi
pi tra i respettivi Sovrani, officiali e Magis
dei Sovrani dell'uno, e dell'altro Dominio. Fra
altri, che in grazia di brevità non rappor
degno di ricordanza è quello, che scrisse già
Sig.r Nicolao Cacciatori Segretario di Massa p
li 18. Aprile 1618. ai nostri Signori in sua
va contenente la doglianza, che dagli Esecut
di Montignoso fosse stato catturato un Ma
che trasportava una soma di stipe sul pret
di averla tagliata nella porzione di attinenz
nostra, quando la stipe era della porzione (di
si) assegnata a Massa; con che discernesi a
che dalla contraria parte ammettevasi allora
to l'impugna presentemente.

Giustificata adunque la pacifica, e costante osservan
del possesso nostro per lo corso di 124 Anni, il dr
chiarissimo, che a noi risultane, nulla può rma
offuscato dal commesso dai Massesi, specialm

nell'Anno 1723., ove parecchi con armata mano, e colla scorta di truppe estere si trasferirono nella Mauhia di Montignoso, e tutta la devastarono, e l'inciso legname seco esportarono. A drittamente estimare questo fatto, egli è un gagliardo argomento del torto degl'Attentatori, perche non v'hà bisogno di correre l'asprezze della violenza, quando la giustizia, che ne protegge, piane, e facili le addita. Ma, tralasciato ogni riflesso, che il natural lume somministra, e coi principj della legale disciplina proseguendo la difesa della presente causa all'obiezzione agevolmente rispondesi, che gli atti turbativi, e violenti non recarono giammai nocumento a quello, cui l'assistenza della ragion favoreggia |RR| Aggiunto, che gli atti posteriori, benche scevri di violenza, o d'altro intrinseco vizio, non sono possenti a distruggere l'antica osservanza prossima al titolo, che la introdusse, e corroborata da molti diversi atti opposti a quelli, che se le obiettano; |SS| massime per lo durissimo effetto d'interrompere la già compiuta prescrizion centenaria |TT| per

|„ SS| L. mela Vers. sed si alimenta ff. de aliment. et Cibor.
„ Legal. Rot. Rom. Decis. 674. n. 21. p. 19. rec.
|„ TT| adden. ad Sac. Rot. avanti Gregor. 51. n. 8. Mantic. Decis. 296. n. 5.

Per la esclusione dell'anteposta violenza leggo bene, ass
magnifuarsi dal Sig.r Informante Massese una d
chiarazione fatta appunto in detto Anno 1723. dal
Conte Carlo Borromei Plenipotenziario della Mae
del fu Imperatore Carlo VI., nella quale L'Ce
Sua pronunziò tuttavia esser promiscuo all'una
all'altra Communità l'uso del Bosco, di cui si tr
ma altresì non ignoro, che l'asserta dichiarazione
nulla puone in essere, a seconda dell'intento con
Conciosiache Lungi da rimorare ad esame la giurisdizi
de Plenipotenziari Cesarei, rapporto alle differe
d'una Communità suddita del Senato Ser.mo di Lu
libero Prencipe, egli è indubitato, che la preten
tenza del Sig.r Conte Borromei emanò senza cogn
ne di causa in un processo ove non furon citati
ridicamente i Montignotini, ne vi comparve
ne dedussero le loro ragioni, ne di quella, doppo
ser proferita, ebbero in verun modo contezza al
Onde ritenendo il maggior ossequio per tanto M
stro, e la più alta venerazione per la Sacra Au
sta Persona di Cesare, posso senza tacia di ar
concludere, che la stessa pretesa sentenza debba in
lida, ed inefficace onninamente rijutarsi [VV.]

[VV.] Leg. Si servus Plurium §. p.o ff. de Legat. p.o, e la Comune degl

E però sovverchio lo studio per dimostrare, che il Deciso dal Sig.r Conte Plenipotenziario nullo e vano è per se stesso mentre, (si vuol pur) per parte de Massesi medesimi non si attese la decantata sentenza del 1723, e fra gli altri documenti e fatti che addursene potrebbono, e per minore prolissità si omettono, basti l'incontrastabile testimonianza, cui ne somministra tanto il progetto dai Massesi accettato ne prossimi successivi anni di far decidere da Comuni Arbitri tutte le Differenze vertenti sopra al Communale delle Marine, quanto, e specialmente il solenne, e lungo trattato in appresso sopra le Differenze stesse tenuto nella Città di Massa fra i Ministri di quel Governo, e i Commissionati dal Senato Ser.mo nostro Sig.re. Nel qual trattato è assai meritevole d'osservazione, che fra i tre temperamenti anteposti dal Sig.r Luciani Vditore di Massa in nome della Illustr. sua Communità al Deputato Lucchese, vi si annoverò quello di concedere ai Massesi il taglio del Bosco in questione, il restante rilasciar ai Montignosini, compensando poi loro la perdita di d.o terzo coll'assegnazione di altrettanto equivalente terreno. Scorto al presente chiunque sia dotato di ragione nel intendimento, (che ben volentieri ne ne rimetto) se gl'Avversari abbiano fatto contro della dichiarazione dell'Imperial Plenipotenziario, considerata ora dal

in detto antico possedimento a questo solamente, e non
a nuouo titolo appoggiata, più validamente il u
ferma, e più potente ragione gli compartе |ZZ|
Concedasi però qual uera la falza figurazione che dall'a
1723. fino a presenti giorni i miei Principali de
ti fossero dal natural possesso del terreno, di cui si p
la, contro cio non potrebbe giammai negarsi che
opposizioni loro, e gli interposti ricorsi in questo
tempo contro la tentatane occupazione degli ta
sari appiano preseruato non auesser a quelli almeno
il Ciuil possesso, dal quale per ottenersi la restitu
ne della occupata cosa uincesi il naturale che uan
un terzo. Sletta tanto è uero, che compete al ciui
possessore il rimedio retinendę, questa la frase
Pretrici, o sia l'interdetto uti possidetis che trae
seco conseguentemente l'altro rimedio chiamato
recuperandę, o sia l'interdetto unde ui, contra
pos

|ZZ| Grat. Discept. for. Cap. 436. n. 14. Cancer. Var.
resolut. Lib. 1. Cap. 13. n. 35.

possessore naturale (✠ ✠.), e che piuttosto violento occupatore dee chiamarsi.

Onde rettamente s'inferisce, che, pare a seconda della figurazione predetta, la Communità nostra può dirsi per l'effetto di ragione, che goda sola del possesso di tutto il suo Comunale dentro gli undici termini versso Massa, e Montignoso per l'intero continuato spazio di Anni 160.

Faccian per fine luogo alla verità, e alle di Lei voci i cuori umani più non s'indurino, onde possa omai la Magnifica Communità di Montignoso rimanere esente dalle molte vessazioni, e molestie, che impunemente cagionando le vanno coloro, che avendo dissipato il suo, pretendono di farsi padroni degli altrui fondi, non con altro vero titolo, che con quello del proprio comodo. Troppo per altro a questo ripugnando i principj delle Divine, et umane leggi, che preservano la manutenzione a ciascuno di

quanto

(✠ ✠) Sac. Rot. seguendo la speciosa dottrina di Bartolo, e Baldo „ nella leg. uti possidetis C. uti possidetis dopo il Lacific. de Saluian. „ Decis. 169. n. 6. avanti Coccin. Decis. 339. et n. 3. et Decis. 417. n. 4 „ In recen. Decis. 78. p. 6. n. 21. et 3.

quanto per giustizia appartengagli, e nel c
nostro apertamente veggendosi, che il Terren
boschivo, ugualmente che il Paludoso dentro
undici termini verso Massa, e Montignoso p
segnato alla Communità ricorrente, per qu
to i solenni Istrumenti di concordia, e divis
de 31. luglio, e 23 Agosto bene interpetrati n
ne fede, che è corroborata in oltre dalle qu
tà, e qualità de luoghi allora divisi, e distr
ti, confermata dalle dichiarazioni di più P
sti, e dal Sovrano stesso della Communità
traditrice, e autentiata per ultimo da un
secolo sormontante il corso di un secolo, e mezz
spera quindi, come da prima ne porsi cem
che i Sig.ri della Ducale Reggenza di Massa
terminerannno contra gl'ingiusti pretenso
usurpatori, i dovuti ripari, e gli opportuni
vedimenti.

Anzi sono così persuaso della costanza, e perpetua
bontà degli anzi lodati Sig.ri di amministrar gi
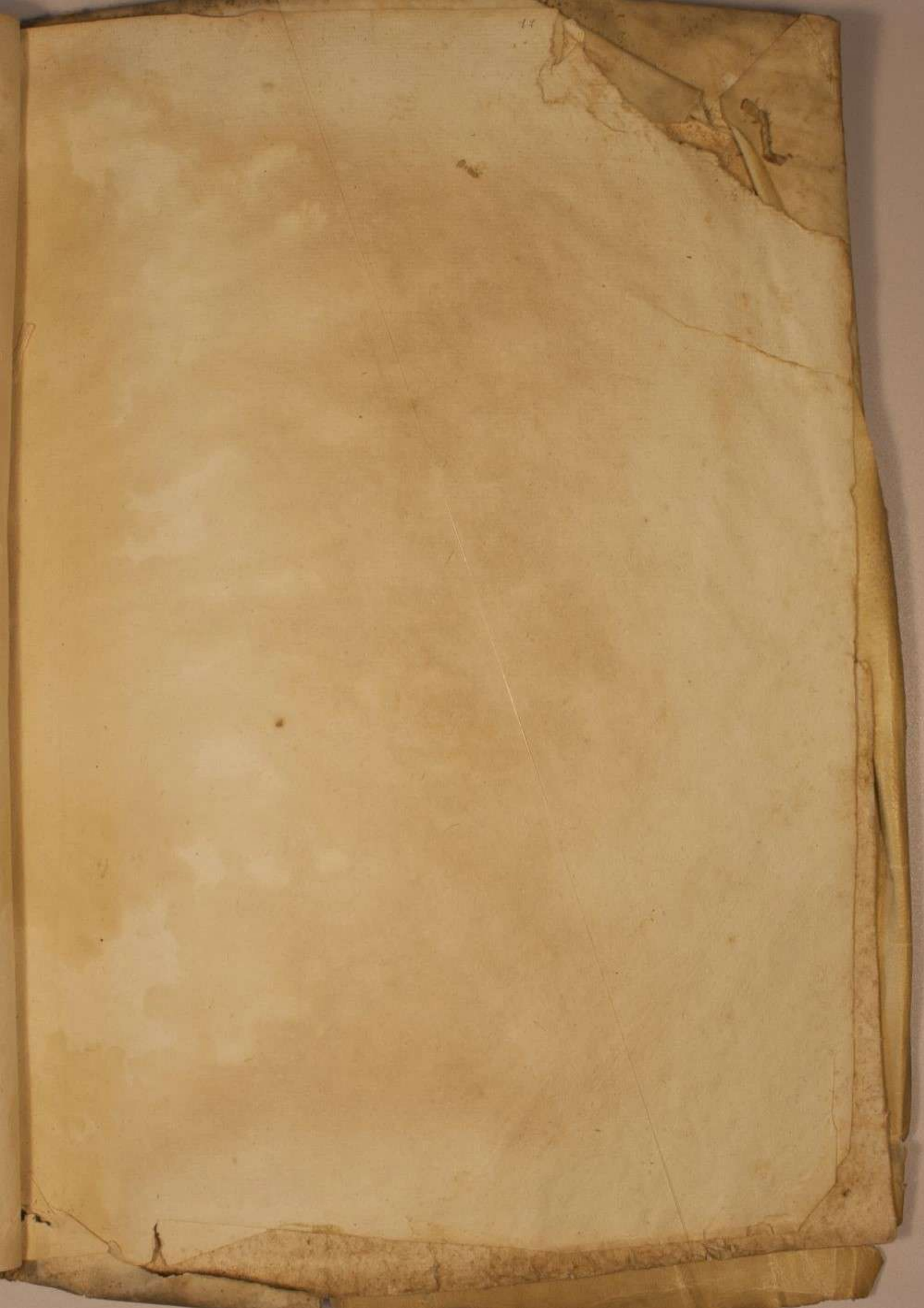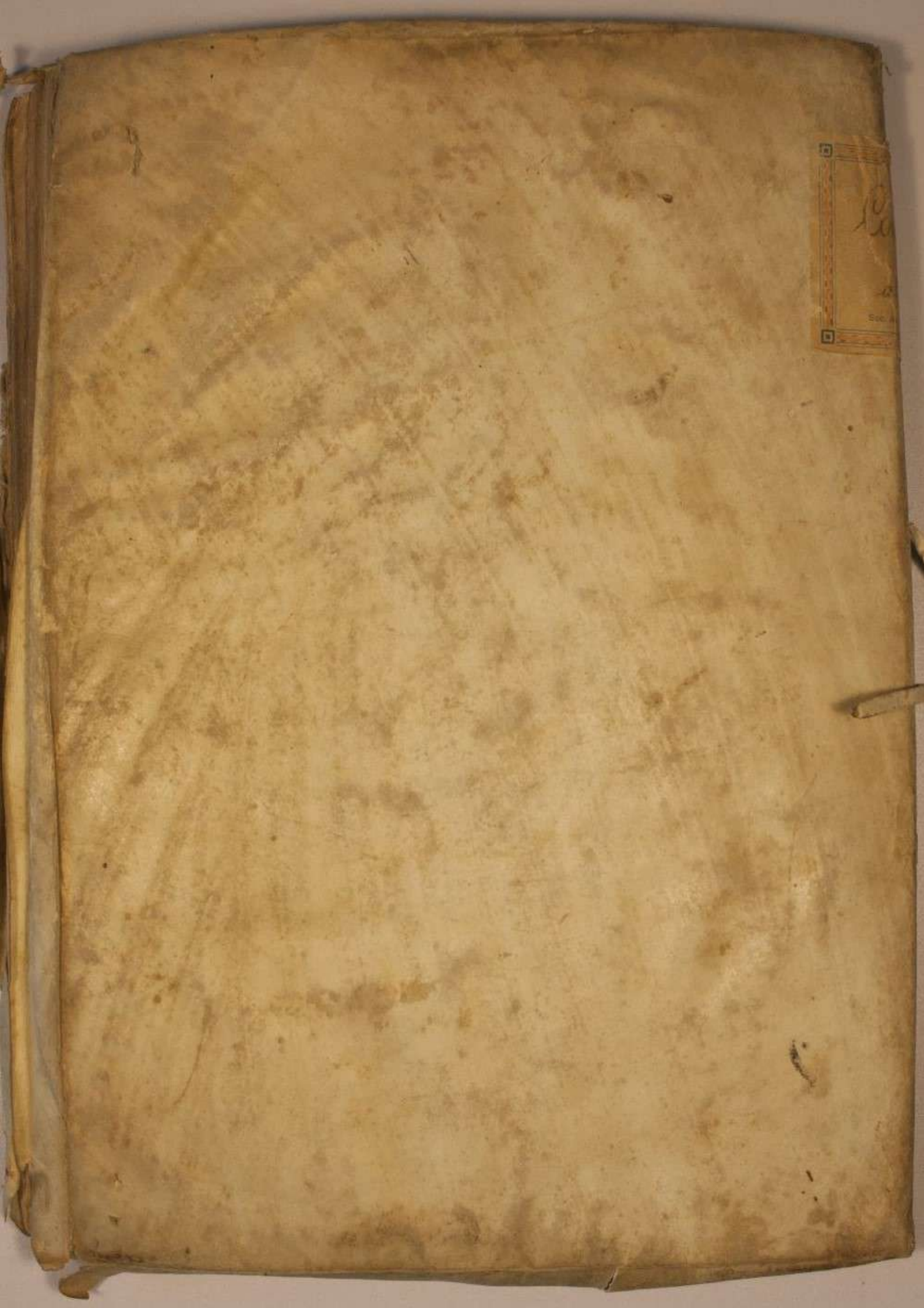
zia senza accettazione di persona, che se da nostri contradittori con meno lodevoli arti non si fusse procurato di nascondere, o almeno di offuscare la verità, già d'ora sarebbesi riparato, e proveduto a tanto disordine, che, oltre l'ingiustizia, e il male che consiste intrinsecamente nell'appropriarsi l'altrui, produce al di fuori la pessima semenza di dissenzioni, e zizanie tra due Comunità confinanti